



Parco Nord Milano

Servizio Sviluppo Parco 

Via Clerici, 150 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220

E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it

VARIANTE ALLE N.T.A. del P.T.C. del PARCO NORD MILANO

**Norme tecniche di attuazione del Piano
territoriale di coordinamento del Parco
Regionale Nord di Milano
(Bozza 2017.5)**

ALLEGATO alla delibera
n. 17/17 di c.p.
del 27/11/2017
PARCO NORD MILANO
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Gini

Agosto 2016
(agg. n. 5 – 10/17)



Sommario

TITOLO I.....	3
Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale	3
Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale	3
Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale	3
Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio.....	3
Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree esterne al perimetro del Parco.....	4
Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale.....	5
Art. 7 - Piano di settore e regolamenti	6
Art. 8 - Pareri	6
Art. 9 - Garanzie.....	6
Art. 10 Definizioni e parametri urbanistici	6
TITOLO II	7
Disciplina del Parco Regionale.....	7
Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco.....	7
Art. 12 - Zona parco attrezzato	8
Art. 13 - Zona parco agricolo	10
Art. 14 - Zona monumentale	14
Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale	16
Art. 16 - Zona edificata.....	19
TITOLO III	20
Disciplina del Parco Naturale	20
Art. 17 - Parco Naturale	20
TITOLO IV	22
Norme di settore	22
Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione.....	22
Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico	25
Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica	25
Art. 21 - Prevenzione incendi.....	27
Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi.....	27
Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali.....	29
Art. 24 - Attività per il tempo libero.....	29
Art. 25 - Attività incompatibili	30
Art. 26 - impianti esistenti per la gestione dei rifiuti.....	33
TITOLO V	33
Norme finali.....	33
Art. 27 - Acquisizione di aree	33
Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.....	33
Art. 29 - Poteri di deroga.....	33
Art. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati.....	33
ALLEGATI	34
Allegato A "Beni isolati di significato e valore storico, artistico"	34
Allegato B "Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale".....	34

*NB In grigio il recepimento dei contributi ARPA, in giallo dei contributi degli uffici; in
magenta dei contributi del legale.*



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano Territoriale

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco regionale Nord Milano ha natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i contenuti paesistici del Piano territoriale di coordinamento della Città Metropolitana ed è approvato ai sensi e con i contenuti della legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 (istituzione del parco d'interesse regionale Nord Milano) poi confluita nella l.r. 16 luglio 2007, n. 16 (testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi e della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, il PTC del Parco regionale Nord Milano recepisce il Piano Paesaggistico regionale ed integra il piano del Paesaggio Lombardo per il territorio interessato, configurandosi come atto paesaggistico di maggiore definizione rispetto al Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi dell'art. 33 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

3. Il piano delimita il territorio del Parco individuandone il perimetro, con le modifiche successivamente intervenute rispetto al perimetro approvato con l.r. 78/75, necessarie per il migliore assetto del Parco.

4. Sulla disciplina normata nel documento si richiamano, oltre alle presenti disposizioni, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Lombardia ed in particolare la LR n. 86/1983, la L.R. 12/2005 ed il D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004.

Art. 2 - Elaborati del Piano Territoriale

1. Il piano territoriale è composto dai seguenti elaborati:

- a) norme tecniche di attuazione
- b) planimetria di piano (scala 1:6.500)
- c) tavola delle tutele (scala 1:10.000)
- d) tavola della rete ecologica (scala 1:10.000)
- e) Allegati 1 e 2

Art. 3 - Effetti del Piano Territoriale

1. Le previsioni del P.T.C. sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

2. Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato; esse tuttavia saranno verificate ed eventualmente modificate, secondo le procedure di legge, al variare delle esigenze sociali, economiche ed ambientali.

Art. 4 - Adeguamento dei Piani di Governo del Territorio

1. I comuni aderenti al Parco devono apportare al proprio Piano di Governo del Territorio, relativamente alle aree comprese nel perimetro del Parco, entro sessanta



giorni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, tutte le correzioni conseguenti, recependo il perimetro e la zonizzazione del PTC ed inserendo nelle norme di attuazione e nei regolamenti comunali il rinvio alle presenti norme.


2. I comuni medesimi devono, entro due anni dall'entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC o delle sue varianti, provvedere, con apposita variante, all'aggiornamento dei propri strumenti urbanistici generali, relativamente alle aree esterne al perimetro del Parco tenendo conto degli indirizzi derivanti dal PTC di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica comunale per le aree confinanti con il perimetro del Parco

1. In sede di variante di adeguamento ai sensi dell'art. 4, comma 2 e comunque in sede di adozione di strumenti urbanistici comunali o di loro varianti, i comuni il cui territorio sia compreso nel Parco sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi dettati dal piano e dalle presenti norme per le aree esterne confinanti con il perimetro del Parco, così come stabilito dall'art. 18, comma 5, della l.r. 86/83, tenuto conto anche degli indirizzi di contenuto paesaggistico espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana.

2. I criteri e gli indirizzi sono i seguenti:

- a) individuare e salvaguardare le aree libere poste confine con il parco e utili per la formazione dei corridoi ecologici previsti dalla RER, dalla REP e dalle REC; prevedendo, quando possibile, le modalità per eliminare eventuali ostacoli alla loro costruzione oggi presenti;
- b) nelle aree a confine con il Parco prevedere che, nell'attuazione degli interventi consentiti dai PGT, si ponga particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso;
- c) le aree marginali al perimetro del Parco sono preferibilmente destinate all'esercizio dell'agricoltura, secondo le norme della l.r. 12/05, ovvero ad attrezzature pubbliche o di interesse pubblico, con particolare riguardo al verde, al gioco, allo sport ed al tempo libero;
- d) per le aree destinate ad espansione residenziale, confinanti con il territorio del Parco, lo strumento urbanistico detta le disposizioni per l'inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare relativamente alle sistemazioni a verde e alle alberature, privilegiando le essenze autoctone, nonché, relativamente alla scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche, al mantenimento ed alla conservazione delle vedute di particolare pregio, ancorché non gravate da vincolo di legge; le alberature isolate ed a filare sono tutelate sia nella predisposizione dei singoli progetti, sia nell'eventuale pianificazione attuativa;
- e) le nuove zone industriali, con esclusione di modeste attività produttive non moleste e non nocive all'igiene e alla salute pubblica, ad eccezione delle attività preesistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975 (e il 24 dicembre 2015 per le aree comprese nell'ex PLIS della Balossa), ovvero nel caso in cui si tratti di insediamenti in attuazione di previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sono da collocarsi a debita distanza dai confini del Parco e devono prevedere equipaggiamento a verde, con fasce alberate, prevalentemente costituite da essenze autoctone. Nell'ottica del miglioramento continuo delle



prestazioni ambientali, nelle aree interessate da presenza di insediamenti industriali o zone urbanizzate, i regolamenti edilizi potranno prevedere interventi volti a favorire la realizzazione di buone pratiche a favore della biodiversità ed al miglioramento della qualità paesaggistica degli ambiti;

- f) sono individuati e protetti gli elementi naturalistici di maggior rilievo, costitutivi del paesaggio, quali l'alveo del fiume Seveso, le zone umide, la rete irrigua, le aree agricole, come individuate nei rispettivi strumenti di pianificazione comunale;
- g) la pianificazione comunale identifica e sottopone a tutela, con particolare riferimento agli elementi di interesse paesaggistico i centri storici, i nuclei e le architetture di antica formazione, gli elementi di archeologia industriale e i siti di interesse archeologico, non diversamente tutelati dalla legislazione vigente; sono censiti e sottoposti a normativa conservativa anche gli edifici isolati di particolare pregio;
- h) la pianificazione comunale tutela, nella parte esterna al perimetro del Parco, le strade soggette a pubblico transito il cui tracciato è in alcuni tratti compreso all'interno del perimetro medesimo; in particolare il taglio delle alberature lungo la viabilità è limitato a ragioni di sicurezza o pubblica utilità, con obbligo di ripiantumazione se consentito dalla legge.

3. I comuni, per le aree esterne al Parco, devono comunque coordinare le proprie previsioni urbanistiche al Piano del Parco, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) parcheggi perimetrali;
- b) accessi e permeabilità dei confini;
- c) continuità delle piste ciclabili;
- d) sistema del verde e delle attrezzature ludiche e sportive;
- e) sistema delle acque superficiali;
- f) insegne pubblicitarie e cartellonistica in genere.

4. Gli interventi sulle aree adiacenti al Parco, quando assoggettati a pianificazione attuativa e comunque qualora ne emerga la necessità dalla relazione di Valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di governo del territorio (PGT), possono essere consentiti se assistiti dalle opportune misure di compensazione o mitigazione ambientale a carico dell'operatore pubblico o privato.

5. Alle aree comprese nel perimetro del Parco, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 15 e 16, è vietata l'attribuzione di qualsivoglia indice edificatorio, anche di tipo perequativo, da parte degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 6 - Strumenti, provvedimenti e procedimenti di attuazione del piano territoriale

1. Sono strumenti e provvedimenti di attuazione del Piano Territoriale:

- a) i piani di settore ed i regolamenti di cui all'art. 20 della l.r. 86/83;
- b) i pareri, le autorizzazioni, le concessioni d'uso, le comunicazioni all'ente gestore previste dalle presenti norme e dalla vigente legislazione;
- c) gli interventi esecutivi di iniziativa pubblica e d'iniziativa privata convenzionati;
- d) le convenzioni con il Parco.

2. Con lo strumento attuativo della convenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, l'ente gestore potrà promuovere e prevedere incentivi e contributi a coloro che collaborano alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, nei modi e nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle presenti norme.



Art. 7 - Piano di settore e regolamenti

Si rimanda alle previsioni di cui all'art. 20 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) per ciò che concerne la redazione e l'approvazione dei seguenti regolamenti:

- Regolamento d'uso;
- Regolamento forestale;
- Regolamento per il recupero degli edifici incompatibili;

Art. 8 - Pareri

L'ente gestore del parco esprime parere obbligatorio e vincolante su provvedimenti che riguardino il territorio del parco. A tale proposito si rimanda alle previsioni di cui all'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

Art. 9 - Garanzie

1. In caso di intervento autorizzato, l'ente gestore può imporre la presentazione di idonee garanzie rilasciate da primari di istituti bancari o assicurativi, in ordine ai lavori di recupero ambientale e paesaggistico, alle eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali ed, in genere, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ente gestore.

Art. 10 Definizioni e parametri urbanistici

1. Definizioni e parametri urbanistici:

- a. **Sc**: superficie coperta (mq) è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m;
- b. **S.l.p.**: superficie lorda di pavimento (mq) è la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie. Per ciò che concerne le superfici accessorie vale quanto previsto dal QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI di cui all'intesa 20 ottobre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 268/2016;
- c. **Ppr**: superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (%) è la parte di superficie dell'ambito di intervento da destinarsi a parcheggio degli autoveicoli, di tipo permeabile o realizzata secondo i principi del drenaggio urbano sostenibile richiesti dall'osservanza del principio di invarianza idraulica di cui alla LR n°4 del 15 Marzo 2016.
- d. **SV**: superficie per il verde (%) è la parte di superficie dell'ambito di intervento da mantenere a tappeto erboso permeabile piantumato con alberature di medio ed alto fusto (esclusi giardini pensili e sistemazioni sulle coperture di box e simili).
- e. **V**: volume degli edifici (mc) è costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.



- f. A: altezza lorda (m), Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.
 - g. Qz: quota zero (m) è costituita dalla media delle quote dei marciapiedi stradali interessati dall'intervento, o in mancanza di questi, dalla quota dell'asse della strada.
 - h. He: altezza degli edifici (m) è l'altezza massima tra quella dei vari fronti.
 - i. Hf: altezza del fronte (m) o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
2. Non viene conteggiata nella S.l.p. la realizzazione di nuove attrezzature di cui al successivo art. 12, comma 2, lettera f) che, ad esito di un processo di valutazione ed in forza di convenzionamento con l'ente Parco e con l'amministrazione comunale territorialmente interessata, risultino idonei ad assicurare un miglioramento della vita individuale e collettiva;

TITOLO II

Disciplina del Parco Regionale

Art. 11 - Disciplina delle zone del Parco

1. Il territorio del Parco è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona parco attrezzato;
- Zona parco agricolo;
- Zona monumentale.
- Zona di riorganizzazione funzionale;
- Zona edificata;

2. La normativa di ciascuna zona è integrata dalle norme di settore di cui al titolo IV.

3. Il PTC individua, altresì, la fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Seveso, indicata con apposito tratto grafico nelle planimetrie di piano, quale territorio di elevata rilevanza ambientale, sottoposto a particolare tutela e disciplina secondo gli specifici contenuti delle norme di cui al Titolo III e di settore di cui al Titolo IV delle presenti norme.

4. Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua con appositi simboli grafici nelle allegate tavole delle tutele, i principali elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela:


- a. ambienti naturali;
- b. beni isolati di significato e valore storico, artistico, paesaggistico e ambientale (allegato A) suddivisi in:
 - 1. complessi rurali di interesse paesaggistico;
 - 2. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesaggistico-culturale;
 - 3. elementi di valore storico-architettonico;
 - 4. siti ed opere di interesse archeologico-industriale;
- c. gli elementi individuati dal PPR nonché quelli della RER.



5. Sono individuati con apposito simbolo grafico, gli impianti pubblici esistenti per la gestione dei rifiuti.
6. La progettazione e l'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni di zona devono considerare le necessità di tutela degli orizzonti spaziali e paesaggistici propri del Parco, nel rispetto del carattere fondamentale di grande spazio aperto di pianura e delle predominanza e continuità delle aree verdi, a bosco o a prato; deve altresì essere garantita la continuità dei percorsi interni al Parco e di collegamento con le aree esterne allo stesso.
7. Sono vietati l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo e la formazione di ammassi e depositi, anche temporanei, di stracci, rottami, auto in demolizione e simili, compresi gli impianti di trattamento o smaltimento rifiuti, fatte salve le strutture pubbliche di cui al precedente comma 5.
8. Sono vietati i movimenti di terra, salvo autorizzazione del Parco. Non è ammessa l'apertura e l'esercizio di attività di cava.
9. Ad eccezione della zona Parco Agricolo è vietato il transito ed il pascolo degli ovini e dei caprini.
10. E' vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari.

Art. 12 - Zona parco attrezzato

1. Le aree comprese nella zona sono destinate: al recupero naturalistico e ambientale, attraverso il potenziamento delle macchie boscate esistenti, i nuovi rimboschimenti, la salvaguardia e la formazione di nuovi prati e radure calpestabili; ad attrezzature per il verde, il gioco e lo sport; alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione; ai parcheggi ed altre attrezzature di supporto alle attività per il tempo libero.
2. Sono ammessi in quanto compatibili con le finalità suddette:
 - a) le opere di conservazione, del suolo, ripristino e miglioramento delle canalizzazioni superficiali di drenaggio;
 - b) la realizzazione di attrezzature di supporto per il gioco e la vita all'aria aperta, purché non comportino nuovi manufatti edilizi, salvo che per la formazione di servizi igienici;
 - c) la formazione di percorsi ciclabili e pedonali;
 - d) le opere di sistemazione a verde.
 - e) l'insediamento di attrezzature pubbliche per il tempo libero, la cultura, il gioco e lo sport non agonistico, nonché i parcheggi e le altre attrezzature di supporto;
 - f) le attrezzature private asservite all'uso pubblico, nei settori del tempo libero, dello sport, dello spettacolo, della cultura, della ricreazione, dell'educazione, del benessere, nonché dell'agricoltura didattica, ricreativa e multifunzionale.
 - g) Le attrezzature per la ristorazione a condizione che siano complementari alle attrezzature di cui alla precedente lettera f).
3. Le attrezzature previste alla lettera f) sono subordinate alla loro previsione all'interno di una convenzione tra soggetti pubblici e privati interessati che ne dettano la destinazione d'uso, modalità di gestione e fruizione pubblica del servizio, dotazione minima di verde, nonché eventuali misure di recupero o mitigazione ambientale, nel rispetto dei valori massimi di cui al successivo comma 6. Coerentemente con gli obiettivi espressi dalla L.R. n. 31/2014, al fine di incentivare ed accelerare la fruizione delle strutture esistenti, sulle stesse saranno consentiti gli interventi finalizzati alla manutenzione, alla ristrutturazione,



al recupero, al riutilizzo, alla riorganizzazione planivolumetrica ed all'ampliamento a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. Alla convenzione sono allegati il progetto di fruizione e le misure di inserimento, recupero o mitigazione ambientale.

4. Le attrezzature previste alla lettera f), possono essere realizzate dai proprietari privati anche mediante progetto convenzionato d'iniziativa privata.

5. Le esistenti attrezzature private di interesse collettivo sono confermate. Relativamente a tali attrezzature sono consentiti gli interventi di cui al precedente comma 3. Il potenziamento o l'insediamento di nuove o diverse attività rispetto a quelle in atto, anche se avvenga senza esecuzione di opere edilizie, è subordinata a convenzione con l'ente gestore del Parco.


6. Nelle aree ricadenti nelle zone di cui al presente articolo, sono consentiti, relativamente alle attrezzature previste alle lettere d), e) ed f) del comma 2, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti entro i seguenti indici, calcolati sull'area oggetto dell'intervento:

- a. superficie coperta (S_c) massima per edifici, attrezzature ed impianti coperti in forma permanente: quella esistente;
- b. altezza massima (H_e) degli edifici: sette metri, salvo valori diversi e superiori preesistenti;
- c. superficie per il verde (SV): cinquanta per cento della superficie dell'area oggetto di intervento, salvo valori diversi e inferiori preesistenti;
- d. superficie per il parcheggio privato degli autoveicoli (P_{pr}): adeguata in funzione del tipo di attrezzatura da insediare, del numero di utenti previsto e contraddistinta da la pavimentazione filtrante. A tal fine i progetti devono essere corredati da un'apposita relazione illustrativa dei criteri con cui sono stati dimensionati tali spazi. in ogni caso tale superficie non potrà essere inferiore a 10,00 mq per ogni 33 mq di S_c .

7. Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 5 i complessi boscati naturali o artificiali e le piante isolate esistenti restano soggetti alle norme sulla tutela della vegetazione di cui all'art. 18; l'abbattimento di piante isolate è ammesso solo ove risulti indispensabile alla realizzazione del progetto e deve essere nel progetto ben dettagliato con apposita planimetria indicante le essenze interferenti con l'intervento e quelle di nuovo impianto accompagnato da apposita relazione forestale; l'impianto del bosco è effettuato con vegetazione autoctona mista arborea e arbustiva secondo gli indici ed i criteri dettati dalle leggi e regolamenti forestali vigenti.

8. Con particolare perimetro sono contrassegnate le aree temporaneamente indisponibili, in quanto ancora occupate da attrezzature aeroportuali civili. Le aree stesse restano ad ogni effetto subordinate alla disciplina del presente articolo dalla data di cessazione dell'attività aeroportuale. Resta fermo l'obbligo di osservare l'art. 18, comma 6ter, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e l'art. 147, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nella realizzazione di nuove opere pubbliche o di pubblica utilità. Non è ammessa l'esecuzione di nuovi volumi o superfici coperte da parte di privati concessionari.

9. Sono confermate con le destinazioni in atto le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti (Stadio Breda, Centro Scolastico Parco Nord e Ospedale Bassini), nonché la Cascina Centro Parco. Sono conservate, nei limiti della estensione esistente, le aree occupate da impianti tecnologici pubblici, le attrezzature cimiteriali, nonché le attività



insediate strettamente pertinenti alla loro funzionalità, come i parcheggi e le aree per fioristi e marmisti, salvo che per collocazione o estensione siano dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25. Le aree di proprietà pubblica alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, occupate senza titolo o con titolo scaduto e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono destinate alla fruizione pubblica del verde, con cessazione di ogni eventuale anteriore diverso uso. Quelle invece occupate con titolo in corso di validità e non interessate dalle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno essere destinate alla fruizione pubblica del verde alla scadenza dello stesso.

10. Per le attrezzature di interesse sovra comunale esistenti indicate al comma precedente e la Cascina Centro Parco sono ammessi tutti gli interventi edilizi necessari nel pubblico interesse, anche in ampliamento dell'esistente, a condizione che non comportino ulteriore consumo di suolo. I relativi progetti sono in ogni caso assoggettati alle disposizioni della vigente disciplina in materia di beni culturali e del paesaggio. Per quanto riguarda il Centro Scolastico i progetti di ampliamento o di riuso di strutture esistenti sono finalizzati alla realizzazione, in quanto compatibile, anche di servizi di uso promiscuo per le attività scolastiche e per il Parco.

Art. 13 - Zona parco agricolo

1. Negli ambiti territoriali compresi nella zona parco agricolo, la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione per la struttura naturalistica del territorio. La Zona parco agricolo individua le aree per le quali l'attuazione del Parco viene effettuata con il mantenimento dell'agricoltura, nel rispetto dei caratteri del paesaggio agrario, nonché mediante l'inserimento di funzioni correlate al mondo agricolo, la formazione di percorsi, collegamenti e attrezzature per la pubblica fruizione e mediante la formazione di fasce verdi funzionali alla continuità ecologica del sistema delle aree del Parco e della Rete Ecologica locale e regionale.

2. L'attività agricola deve essere esercitata in modo da non comportare alterazione all'ambiente agrario. L'esercizio dell'agricoltura con finalità educative, ricreative e multifunzionali è soggetto alle procedure stabilite all'art. 12 per le attrezzature private asservite all'uso pubblico.

3. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a. le colture erbacee;
- b. l'arboricoltura;
- c. l'allevamento zootecnico sostenibile (Direttiva CE 629/1991 e succ.);
- d. l'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli coltivati in loco;
- e. l'attività di florovivaismo;
- f. l'agriturismo e l'ospitalità rurale, secondo le disposizioni contenute nel regolamento d'uso del Parco (Legge nazionale n.96/2006; Legge Regionale TU agricoltura testo coordinato con le integrazioni contenute nella legge n. 25 del 28/12/2011; Regolamento Regionale n. 4/2008 approvato 14/12/2011);
- g. la ristorazione basata sulla filiera corta o l'alimentazione a km zero;
- h. la formazione e l'educazione ambientale;



- i. le attività ricreative, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale;
- j. gli interventi di bonifica. Qualora i citati interventi non rientrino nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98 e s.m.i. e interessino superfici superiori a 3 ettari, gli stessi, per gli aspetti di tutela ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione di un progetto che descriva l'attività prevista e gli obiettivi di miglioramento della gestione dei fondi agricoli. Per interventi di bonifica agricola rientranti nel campo di applicazione dell'art. 36 della l.r. 14/98, gli stessi sono sottoposti al parere del Parco previa presentazione della documentazione prevista dalla disciplina attuativa della citata legge regionale. Lo spessore medio dello strato asportato nelle bonifiche non può superare i cm 50 misurati dal piano di campagna; la quota finale del terreno a bonifica non deve essere inferiore a quella dei terreni limitrofi. La realizzazione delle bonifiche non può comunque comportare l'eliminazione di elementi morfologici e degli elementi di equipaggiamento della campagna, quali piante isolate, filari, fasce alberate e siepi.

4. Sono consentiti gli interventi di livellamento finalizzati al miglioramento fondiario non comportanti asportazione di materiale inerte.

5. Gli orti annessi alla residenza sono consentiti nei limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.

6. In tutto il territorio del Parco sono consentiti i soli allevamenti sostenibili. L'ampliamento delle strutture o del numero dei capi allevati degli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, è vietato se non finalizzato ad esigenze di adeguamento a normative vigenti e sopravvenienti o alla trasformazione in allevamenti sostenibili. L'allevamento di animali di bassa corte, è ammesso nei soli limiti del fabbisogno familiare e in adiacenza all'edificato. Le limitazioni del presente comma non si applicano per le attività previste nei progetti convenzionati di agricoltura sociale, educativa, ricreativa e multifunzionale.

7. Sono favorite le iniziative di miglioramento delle strutture di allevamento e la conversione delle attività ad alto impatto ambientale in attività di minore impatto che consentano l'ottimale integrazione tra agricoltura, tutela del paesaggio e fruibilità pubblica dei luoghi.

8. Per quanto attiene la gestione dei reflui zootecnici, si applicano i divieti della normativa regionale in materia. La distribuzione dei liquami e dei letami è vietata su terreni a riposo o set-aside, tranne nei casi di presenza di copertura vegetale e nel caso di set-aside rotazionale. Lo spandimento dei liquami dovrà essere sempre eseguito a bassa pressione. E' vietata la distribuzione dalla strada.

9. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dimensionate secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nella realizzazione delle nuove vasche di stoccaggio dovrà essere prevista adeguata mitigazione mediante piantagione con essenze che a maturità raggiungono almeno l'altezza della vasca. Nella gestione delle vasche di stoccaggio, si dovranno applicare corrette tecniche agronomiche di maturazione dei reflui zootecnici in base alla normativa vigente.

10. Il solo allevamento a scopo di custodia, stagionale o simili, si configura come attività di servizio e non pratica agricola per cui è limitato a quelli tradizionali a basso impatto ambientale compatibili con le attività di agriturismo e con la fruibilità del Parco.

11. Non sono consentiti allevamenti di animali da pelliccia.

12. L'edificato rurale costituisce patrimonio da salvaguardare, quale memoria storica e sociale, soggetto tuttavia a recupero, rinnovamento ed alla valorizzazione per usi agricoli e per trasformazioni in destinazioni di cui al successivo comma 14.

13 Nella zona di cui al presente articolo, sugli edifici e strutture esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005; la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso dello stesso. Gli eventuali ampliamenti dovranno di norma confermare le sagome, le quote degli orizzontamenti e le partizioni degli alzati del nucleo abitativo rurale e mantenerne i caratteri morfologici e tipologici rilevabili, facendo ricorso all'uso di materiali coerenti con la consolidata tradizione locale.

14. Nella zona agricola sono ammesse nuove edificazioni destinate all'attività agricola, entro i limiti di cui all'articolo 59 della l.r. 12/05 ed ai soggetti di cui all'art. 60 della stessa legge e purché realizzate in funzione della conduzione del fondo o per la promozione di attività complementari alla produzione agricola, quali la vendita diretta e la trasformazione dei prodotti, la ristorazione basata sulla filiera corta o l'alimentazione a km zero, l'agriturismo e l'ospitalità rurale, la formazione e l'educazione ambientale, le attività ricreative, culturali, sociali, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.


15. Nel caso di cessazione, anche parziale, dell'attività agricola, **gli interventi ammessi su manufatti non vincolati ai sensi della l.r. n. 93/80** devono essere regolati all'interno di un piano attuativo esteso all'intera azienda agricola.

16. Il mutamento della destinazione d'uso, anche senza esecuzione di opere edilizie, comporta variazione essenziale ed è sanzionato ai sensi dell'art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

17. E' consentita l'installazione di tunnel per la copertura temporanea delle colture, da rimuoversi al termine del periodo stagionale di utilizzazione.

18. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a. l'insediamento di nuovi impianti e attività produttive extra-agricole e la trasformazione di quelli esistenti se non per attività compatibili con quelle ammesse dalle presenti norme di zona;
- b. recinzioni delle proprietà se non, previa autorizzazione dell'ente Parco, quelle costituite da siepi di essenze autoctone e quelle strettamente connesse ad esigenze di tutela degli insediamenti edilizi agricoli o extra-agricoli, compresi gli orti, i giardini ed i piazzali di pertinenza, purché in contiguità con l'edificato esistente. Le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione delle piantagioni, o di colture di particolare pregio sono ammesse, previa autorizzazione dell'ente gestore del Parco. La realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione.



Tutte le recinzioni dovranno essere progettate adottando tutte le misure atte a garantire il regolare deflusso delle acque e, laddove necessario, il passaggio della piccola fauna. Tutte le recinzioni permanenti dovranno comunque essere corredate da siepe (utilizzando le specie incluse nell'elenco di cui all'Allegato "B"), preferibilmente collocata all'esterno del lotto da recingere;

- c. la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico, a meno di specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;
- d. la chiusura degli accessi ai canali ed ai corsi d'acqua;
- e. l'ammasso anche provvisorio, al di fuori degli ambiti contraddistinti da cantieri temporanei, di materiali di qualsiasi tipo, ad esclusione delle vasche di maturazione dello stallatico e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali stallatico, letame, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f. gli stoccaggi, i depositi e ogni altra forma di sosta libera ed in pieno campo di letame e pollina ed altre forme di reflui solidi e palabili per una durata superiore ad un mese. La durata del deposito si intende calcolata a partire dal primo giorno in cui si mette in atto tale procedura. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi e che non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria. La distribuzione di pollina dovrà essere eseguita solo dopo il periodo di maturazione ed essiccazione previsto dalla normativa vigente e quando avrà raggiunto un'umidità tale da evitare la diffusione di odori.
- g. l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, esclusa la segnaletica a servizio del Parco, quella viaria, turistica e di esercizio;
- h. la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali canali, fasce marginali dei corsi d'acqua;
- i. le attività produttive industriali e l'artigianato che comportino emissioni di sostanze nocive nell'aria, nell'acqua o sul suolo, ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, anche se di modeste entità;
- j. le attività che comportino l'alterazione permanente degli spazi aperti e delle corti storiche.

19. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato A, per gli edifici ospitanti funzioni extra agricole esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di approvazione del presente PTC, sono ammessi, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art. 14, gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 27 della l.r. 12/2005; sono inoltre ammessi gli interventi di ampliamenti, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a. rispettino gli indici massimi di cui al precedente comma 14;
- b. non comportino ulteriore consumo di suolo;
- c. siano concessi una sola volta per singola unità immobiliare;
- d. per la destinazione residenziale non superino l'altezza massima di due piani fuori terra;

20. Ad esclusione dei complessi rurali di interesse paesaggistico di cui all'allegato A, sono consentiti interventi di ristrutturazione con ampliamento di edifici residenziali, finalizzati



all'adeguamento ai requisiti di cui alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)."

21. L'ente gestore del Parco coordina e promuove programmi ed iniziative per ottenere contributi a favore delle aziende agricole ricadenti nel territorio del Parco ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 86/83 e delle norme regionali, statali e comunitarie di finanziamento dell'agricoltura. Fatte salve le eventuali priorità stabilite dalle leggi statali e regionali di settore, i contributi sono principalmente da destinarsi al rimboschimento, al miglioramento qualitativo e quantitativo degli ambienti vegetali ed al miglioramento dell'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, ivi comprese iniziative sperimentali di bioagricoltura, lotta biologica ed integrata, in conformità agli obiettivi di riqualificazione ambientale del PTC.

22. L'ente gestore può proporre agli agricoltori singoli o associati, le cui aziende siano comprese in tutto o in parte nel territorio del Parco, convenzioni aventi principalmente ad oggetto:

- a. la conservazione e la ricostruzione di ambienti naturali, le modalità ed i relativi tempi di attuazione;
- b. la ricostruzione e riqualificazione dell'equipaggiamento naturale e paesaggistico della campagna;
- c. il miglioramento dei livelli di compatibilità ambientale nell'esercizio dell'agricoltura;
- d. l'uso del nome e del marchio del Parco a servizi per prodotti locali che presentino requisito di qualità e che ne soddisfino le finalità;
- e. l'esercizio di attività agrituristica o la gestione di specifici servizi in connessione con il sistema di fruizione del Parco.

Art. 14 - Zona monumentale

1. La zona comprende i complessi di interesse storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico esistenti nel parco. I complessi debbono essere conservati e valorizzati, sia per quanto concerne l'inserimento architettonico, paesaggistico e ambientale nel Parco, sia favorendone l'uso o l'accessibilità pubblica.

2. Nella zona monumentale sono ammesse le attività funzionali alla valorizzazione conservativa del bene tutelato, quali, la residenza, la ristorazione, l'ospitalità, la formazione e l'educazione ambientale, lo sport, le attività ricreative, culturali, sociali, anche in convenzione con enti pubblici.

3. Il PTC individua con appositi simboli nelle tavole delle tutele i complessi di valore storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico, distinti nelle seguenti categorie:

- a. complessi rurali di interesse paesaggistico;
- b. edifici e complessi industriali di interesse storico-paesaggistico-culturale;
- c. elementi di valore storico-architettonico;
- d. siti ed opere di interesse archeologico-industriale;

Relativamente ai beni di cui al comma 3 localizzati all'interno del Parco e fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 27 della l.r. 12/05.



4. Nell'ambito della presente destinazione funzionale, sono ammissibili gli interventi regolarmente depositati presso gli uffici del Parco da operatori precedentemente all'adozione di tale nuova norma, e finalizzata all'ampliamento ex art. 27, lettera e), sub. 1) della l.r. 12/05 degli immobili di proprietà o legittimamente detenuti, fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, tali interventi saranno ammissibili coerentemente con le rimanenti prescrizioni di zona e nel rispetto del principio della compatibilizzazione e mitigazione degli impatti.

5. Fatte salve le disposizioni degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i beni di cui al comma 3 potranno anche essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento di cui alla lettere d) ed e) dell'art. 27 della l.r. 12/05 che non comportino ulteriore consumo di suolo ed esclusivamente finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione dei beni stessi, previa elaborazione di uno strumento attuativo esteso all'intero complesso edilizio a tal fine individuato dagli strumenti di pianificazione comunale **in occasione di una variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale**, di cui al precedente art. 4.

6. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4, ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, devono comunque:

- a) essere indirizzati al recupero e al mantenimento dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi tipologici ed alle modalità costruttive;
- b) mantenere o riproporre gli impianti planivolumetrici;
- c) confermare o riproporre, nel caso di nuove funzioni e di nuovi impianti planivolumetrici, le sagome, i volumi, le partizioni degli alzati, le proporzioni e, ove possibile, adottare le precedenti quote degli orizzontamenti;
- d) confermare i materiali di impiego e le tecniche costruttive di tipo tradizionale e coerenti con le consuetudini storiche locali e con l'area protetta;
- e) essere indirizzati al recupero ed alla conservazione dei caratteri storici rilevabili in ordine agli aspetti insediativi, tipologici ed alle modalità costruttive; i materiali di impiego e le tecniche costruttive devono essere di tipo tradizionale e coerenti alle consuetudini storiche locali; sono da rimuovere gli elementi estranei alle costruzioni
- f) favorire l'uso o l'accessibilità pubblica dei complessi di valore storico, monumentale, culturale, paesaggistico ed artistico.

7. Sono vietate le opere finalizzate a frazionamento immobiliare tra edificio e aree di pertinenza.

8. Sono disciplinati dalle norme del presente articolo, ancorché non individuati nelle tavole delle tutele, i rifugi antiaerei e i bunker della seconda guerra mondiale pubblici e privati presenti nel comparto "ex Breda" e nell'adiacente aeroporto civile di Bresso. Di tali manufatti è vietata la demolizione e deve esserne curato il ripristino e, quando occorra, la conservazione e la manutenzione, nonché deve esserne garantita la fruibilità da parte del pubblico, se privati, previa accordi con la proprietà.

9. Ferme le concorrenti competenze degli Organi dello Stato preposti alla tutela del vincolo di interesse storico e artistico, i parchi storici, i viali alberati e in genere gli spazi aperti devono essere tutelati sia sotto il profilo del disegno architettonico, sia degli elementi di arredo, sia delle essenze. E' vietato sradicare, danneggiare o abbattere alberi d'alto fusto, salvo i casi di necessità determinati da morte, malattie o pericolosità delle

piante stesse per le persone o per le cose. Per l'abbattimento di piante e la loro sostituzione si applicano le norme di tutela della vegetazione previste dal regolamento regionale 5/2007. Giardini, cortili e spazi liberi sono da salvaguardare in ordine alle loro caratteristiche architettoniche e formali; non è consentito l'uso di tali spazi per destinazioni che comportino un degrado ambientale, quali deposito materiali e parcheggio. Non è consentita la loro frammentazione, ad esempio, per l'inserimento di elementi di separazione degli spazi cortilizi interni che possano causare la perdita della leggibilità e la riconoscibilità dello spazio unitario. Non sono ammessi movimenti di terra né modificazioni dell'assetto del suolo. Gli interventi devono essere caratterizzati dalla salvaguardia dei caratteri complessivi dell'ambiente ed in particolare della quantità e qualità degli elementi verdi; dalla salvaguardia dei caratteri tipologici ed architettonici dei fabbricati e degli elementi di definizione degli spazi pubblici. Nella relazione illustrativa dei progetti relativa a tali ambiti devono essere indicate le misure che si intendono adottare per la salvaguardia delle alberature esistenti durante il periodo di attività del cantiere.

10. Ferme restando disposizioni di cui ai commi precedenti, la variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, può attribuire agli immobili compresi nella zona, destinazione ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 9, l.r. 11 marzo 2005, n. 12.

11. L'edificazione di nuove costruzioni nel contesto circostante, qualora consentita dalle norme di zona, anche esternamente al perimetro del Parco, deve realizzarsi ad una distanza minima dai limiti del complesso individuato ai sensi del comma 3 tale da assicurare l'assenza di interferenze vedutistiche e funzionali con il bene tutelato.

12. Negli interventi di cui ai commi 3 e 4, devono in ogni caso essere rispettate e valorizzate le relazioni che i manufatti intrattengono con il contesto paesaggistico immediato e più ampio, con attenta progettazione degli spazi aperti e degli accessi. In particolare devono essere conservati i viali di accesso, le pavimentazioni tradizionali, le alberate, le piantumazioni ed ogni altro elemento storicamente connesso con i beni di cui al comma 1. Sono inoltre da considerare con attenzione le relazioni simboliche e di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano.

Art. 15 - Zona di riorganizzazione funzionale

1. La zona di riorganizzazione funzionale comprende le aree interessate dalla presenza di strutture produttive e/o tecnologiche, industriali e/o artigianali, o di altre attività pubbliche e private che:

- a) per il loro stato di degrado, per morfologia dei manufatti presenti, per destinazione d'uso, per funzioni ospitate, si pongano in un rapporto non corretto con il contesto paesaggistico ed ambientale, ovvero che determinino situazioni di particolare criticità ambientale;
- b) per esigenze di adeguamento produttivo richiedano interventi di ampliamento o di potenziamento impiantistico;
- c) per esigenze di riorganizzazione funzionale di parti di tessuto urbano richiedano interventi complessivi di ristrutturazione urbanistica;
- d) risultino di particolare rischio ambientale per la loro interclusione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale e paesaggistico, o a zone ospitanti attività sensibili (come scuole, ospedali, ecc.).

2. In detti ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire nel tempo un'adeguata operazione di riqualificazione ambientale, morfologica e funzionale delle attività e delle strutture esistenti o una più razionale ed efficiente organizzazione degli ambiti di Parco profondamente correlati al tessuto urbanizzato interessato, occorrendo anche con trasferimento degli edifici e/o delle funzioni dichiarate incompatibili ai sensi del successivo art. 25 in ambiti esterni al Parco.

3. La riqualificazione degli ambiti di cui al comma precedente è definita in base a piano attuativo o a permesso di costruire convenzionato, di iniziativa pubblica o privata, tra l'ente gestore del Parco, la proprietà e il comune territorialmente interessato. La prevista convenzione prevede norme che, in quanto coerenti con la natura dell'intervento, comportino: accorpamento delle costruzioni; opere di compensazione e mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto.

4. Le convenzioni di cui al precedente comma:

a) definiscono il tipo di strumento attuativo;

b) nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, definiscono: le destinazioni funzionali consentite; la tipologia degli interventi ammessi; l'entità in termini volumetrici o di superficie lorda di pavimento dell'intervento; la superficie massima copribile e l'altezza massima. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento dell'edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco, o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili in ambiti esterni al Parco;

c) prevedono norme di intervento che comportino: l'accorpamento delle costruzioni; le opere di compensazione e di mitigazione ambientale; il massimo recupero di aree da integrare al Parco; il miglioramento complessivo della compatibilità ambientale e paesistica degli edifici e del loro contesto.

5. Le convenzioni di cui ai precedenti commi possono prevedere che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute al comune territorialmente competente come aree per attrezzature pubbliche e siano, per tale effetto, **trasferite al Parco**; possono imporre, a tal fine, una dotazione di aree per attrezzature pubbliche di piano esecutivo anche in misura superiore ai minimi di legge; possono inoltre prevedere anche lo spostamento e la rilocalizzazione di attività incompatibili esistenti nel Parco in quanto in contrasto con le destinazioni di zona. Le convenzioni di cui ai precedenti commi possono infine prevedere che i volumi e le superfici lorde di pavimento degli edifici di cui al comma 1 **legittimamente realizzati**, possano essere convertite in diritti volumetrici da utilizzarsi in ambiti esterni al perimetro del Parco nel relativo territorio comunale compatibilmente con le norme urbanistiche nello stesso vigenti.

6. Per attività diverse da quelle di cui al comma 1 è consentito il mantenimento della funzione produttiva in atto.

7 E' vietato l'insediamento di nuove attività produttive moleste e nocive all'igiene ed alla salute pubblica. Le opere di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica di funzioni industriali o produttive esistenti, laddove consentite dalle presenti norme, sono ammesse solo in presenza di esigenze che non possano altrimenti soddisfarsi; l'impossibilità di diversa localizzazione dovrà essere adeguatamente dimostrata e documentata mediante presentazione di certificazione di un tecnico abilitato.

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento, nonché le opere di completamento ed il cambio di destinazione d'uso sono ammessi previa stipulazione di specifica convenzione, di iniziativa privata o pubblica, tra l'ente gestore, la proprietà ed il comune territorialmente interessato; tale convenzione dovrà prevedere un miglioramento complessivo della compatibilità ambientale delle attività, degli edifici e relative pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:

- a) maggiore utilità pubblica delle destinazioni d'uso;
- b) miglioramento estetico e migliore inserimento ambientale e paesaggistico degli edifici e delle relative aree di pertinenza, incremento delle alberature e delle superfici a verde;
- c) riduzione dell'inquinamento dovuto agli scarichi solidi, liquidi o gassosi, riduzione dei flussi di traffico indotti;
- d) prevedere che le aree per spazi pubblici, il gioco, lo sport e il tempo libero debbano essere collocate, ove possibile, in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
- e) l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con l'area protetta;
- f) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura.

9. E' sempre ammesso il cambio di destinazione d'uso che proponga la riconversione delle strutture esistenti per accogliere attività di servizio al Parco e/o imprenditoriali agricole o agrituristiche di cui all'art. 13, comma 7.

10. In assenza della convenzione di cui al comma 1, sugli edifici esistenti e regolari dal punto di vista amministrativo sono consentite soltanto le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli interventi di adeguamento tecnologico diretti alla riduzione dei fattori di inquinamento.

11. E' ammessa la prosecuzione delle attività di gestione dei rifiuti esistenti alla data di istituzione del Parco, avvenuta l'11 giugno 1975, a condizione che ciò non comporti occupazione di ulteriori superfici rispetto a quelle già legittimamente autorizzate.

12. Per le aree site nel comune di Cinisello Balsamo, poste tra la via Carolina Romani, la via Per Bresso e l'autostrada A4, le convenzioni di cui al precedente comma 4, devono comunque garantire fasce minime sistemate a verde alberato lungo il tratto autostradale, a nord e lungo le strade a sud.

13. Per le aree site nel comune di Bresso, poste tra la via XX Settembre ed il nucleo edificato intercluso di via Leopardi, le convenzioni di cui al precedente comma 4 devono comunque garantire un'adeguata fascia verde alberata lungo via XX Settembre.

14. Nel caso di interventi che abbiano per esclusivo oggetto funzioni private di interesse collettivo, ai sensi del comma secondo, lettera f), dell'art. 12, si applica la procedura prevista al quarto comma del richiamato articolo 12.

15. Fino a quando non verranno stipulate le convenzioni di cui ai commi precedenti, le aree identificate dalla presente zona continueranno ad essere disciplinate dalle previsioni contenute nell'art. 12 «Zona Parco Attrezzato».



Art. 16 - Zona edificata

1. Gli immobili compresi nella zona sono destinati al mantenimento della residenza e delle attività insediate compatibili con il Parco. Gli immobili ospitanti attività incompatibili sono soggetti, ai sensi dell'articolo 25, ad interventi, di iniziativa pubblica o privata, per il mutamento delle attività in corso o il recupero delle relative aree da integrare al Parco.

2. Tutti gli interventi ammessi debbono comunque essere finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze, da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:

- a) maggiore compatibilità ambientale della destinazione d'uso;
- b) miglioramento estetico e più positivo inserimento paesaggistica degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
- c) incremento delle alberature e delle superfici a verde;
- d) riduzione dell'inquinamento indotto;
- e) riduzione dei flussi di traffico indotti;
- f) creazione di attrezzature compatibili (culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero, ecc.);
- g) adozione di criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

3. È comunque escluso l'insediamento di nuove attività insalubri o moleste e di depositi di materiali all'aperto nonché di medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi genere.

4. Strumento ordinario per interventi in comparti corrispondenti all'intero perimetro di zona, eventualmente esteso a limitrofe zone di riorganizzazione funzionale e/o ad edifici incompatibili, ovvero corrispondenti a subzone funzionali, è il programma integrato di intervento (PII) disciplinato ai sensi dell'art. 87 e seguenti, LR n. 12/2005; in ogni caso ogni altro strumento di pianificazione attuativa è consentito; la relativa convenzione attuativa è stipulata anche con il Parco, per quanto di sua competenza. Il PII è formato nell'osservanza dei criteri indicati al comma 2, in quanto pertinenti.

5. Gli immobili compresi in questa zona possono essere regolati da specifiche prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali da adottarsi con atto di adeguamento di cui all'art. 4, in conformità ai seguenti criteri e disposizioni:

- a) stabilire la destinazione d'uso degli edifici, anche in difformità rispetto alla destinazione preesistente;
- b) definire gli interventi consentiti e l'indice di edificabilità ammesso, quest'ultimo anche espresso in misura di incremento percentuale rispetto all'esistente. In ogni caso lo strumento urbanistico comunale non potrà ammettere, nel caso di presentazione di titolo abilitativo semplice, un'edificabilità complessiva in misura superiore al 10% dell'edificazione preesistente in termini di volume o di superficie lorda di pavimento. Lo strumento urbanistico comunale potrà stabilire limitazioni più restrittive rispetto a quelle indicate al comma successivo, nonché il recupero degli edifici e delle aree edificate a Parco o a servizi pubblici comunali;
- c) identificare gli immobili e le aree che per loro collocazione o conformazione sono soggette a pianificazione attuativa; in tal caso non si applica la limitazione volumetrica stabilita alla precedente lettera b);
- d) prevedere, se ritenuto opportuno, diversi indici edilizi per diversi tipi di intervento, premiando gli interventi che consentano il massimo accorpamento



dell'edificato e il maggior recupero di aree da integrare al Parco o il trasferimento di volumi ospitanti attività incompatibili da altre parti del Parco;

- e) prevedere che, salvo le aree di pertinenza degli edifici, tutte le aree libere siano cedute per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e siano per tale effetto integrate al Parco;
- f) prevedere che le aree per spazi pubblici a Parco per il gioco, lo sport e il tempo libero debbano essere collocate, ove possibile in ambiti tali da favorire la creazione di corridoi paesistici e la continuità tra attrezzature pubbliche a livello comunale ed ambiti ricreativi del Parco;
- g) prescrivere, per costruzioni e manufatti in genere, l'uso di materiali e colori, nonché soluzioni morfologiche e tipologiche coerenti con l'area protetta;
- h) orientare le costruzioni secondo criteri ecologici e di risparmio energetico favorendo l'utilizzo di fonti energetiche alternative e la diffusione di bioarchitettura ed invarianza idraulica, anche attraverso modalità che consentano la riduzione degli oneri concessori e/o particolari incentivi fiscali per gli interventi coerenti con gli obiettivi di tutela e riqualificazione ecologica ed ambientale contenuti nel presente piano e nella normativa vigente;
- g) indirizzare gli interventi al rafforzamento della rete ecologica, anche prevedendo idonee forme di riqualificazione e compensazione basata sui seguenti principi portanti: no net loss of ecological values (nessuna perdita netta di valori ecologici), no unless (nulla a meno di) e mitigation hierarchy (evitare-ridurre-mitigare-compensare).

6. Nell'ipotesi di un unico perimetro di piano attuativo, comprendente aree appartenenti al territorio di più Comuni, il piano è approvato da ciascun Comune interessato per la parte di propria competenza, ivi compreso il calcolo delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, restando per altro unitario il disegno. Le aree individuate per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale possono essere diversamente localizzate all'interno del piano esecutivo, con soluzione che garantisca massimo accorpamento al Parco.

7. Fino all'approvazione dello strumento attuativo di cui al comma 4 o della variante agli strumenti urbanistici comunali, prevista dal precedente art. 4, negli immobili esistenti sono consentiti interventi di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con mutamento di destinazione d'uso e nuove recinzioni.

TITOLO III

Disciplina del Parco Naturale

Art. 17 - Parco Naturale

1. Le aree comprese nel Parco Naturale sono prevalentemente destinate a:
 - a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche;
 - b) conservare e ripristinare, ove possibile, gli elementi geomorfologici e paesistici;
 - c) mirare ad un uso dei suoli compatibile con le relative qualità naturalistiche;
 - d) tendere alla conservazione ed alla ricostituzione dell'ambiente;



- e) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-forestali e tradizionali;
- f) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area a fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.

2. Allo scopo di garantire il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

- a) catturare, uccidere, danneggiare e disturbare le specie animali nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- b) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate, nonché introdurre esemplari alloctoni, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- c) modificare il regime delle acque, salvo autorizzazione dell'ente gestore;
- d) svolgere attività pubblicitarie;
- e) introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli vitali;
- f) introdurre, da parte dei privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla distruzione e alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
- g) accendere fuochi all'aperto;
- h) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- i) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici;
- j) costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- k) realizzare insediamenti produttivi;
- l) esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- m) impiantare campeggi liberi o organizzati e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- n) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- o) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma controllata e costruire depositi permanenti o temporanei di materiali di qualsiasi tipo fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- p) introdurre cani;

- q) organizzare manifestazione folcloristiche o sportive, salvo espressa autorizzazione del Parco;
- r) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- s) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree e arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, fatto salvo quanto direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;
- t) effettuare studi e ricerche che comportino prelievo in natura e/o altre deroghe di decreti, se non autorizzati dall'ente gestore;
- u) esercitare il pascolo;
- v) produrre rumori, suoni e luci.

3. Al fine di mantenere la biodiversità, nella fase progettuale e realizzativa delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco naturale devono essere previste adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale.

4. all'interno del Parco Naturale resta fermo l'obbligo di osservare l'art. 18 comma 6 ter della LR n. 86/1983 e l'art. 147 D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004.

TITOLO IV

Norme di settore

Art. 18 - Norme di tutela e prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione


1. Gli ambiti boscati, le macchie arbustive e/o arboree, ivi comprese quelle di contorno a fiumi e canali, le zone umide e le aree di emergenza vegetazionale e floristica, costituiscono elementi di interesse naturale e paesaggistico, il cui ecosistema complesso è sottoposto a particolare tutela; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie autoctone e in particolare delle loro provenienze locali.

2. In tutto il Parco gli interventi sulle superfici forestali, così come definite dalle leggi vigenti, sono disciplinati dalle disposizioni previste dalla L.R. 31/08, dal regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5 e s.m.i. (Norme Forestali Regionali), dal Piano di Indirizzo Forestale di cui all'art. 47 della L.R. 31/08, ove approvato, e dal presente piano, e si applicano le seguenti disposizioni:

- a. gli interventi nei boschi devono favorire l'evoluzione della vegetazione verso la massima espressione delle potenzialità naturali, evitando lo sviluppo delle specie alloctone e creando migliori condizioni per la loro graduale sostituzione con le specie autoctone;
- b. l'intervento di diradamento forestale a carico di specie definite autoctone, secondo l'elenco di cui all'allegato B alle presenti norme, mira, nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, alla riduzione di fitopatie o attacchi parassitari e all'eliminazione di individui o polloni in soprannumero, con l'obiettivo di raggiungere una mescolanza che abbia il numero di specie locali più elevato possibile;



- c. è favorito ogni intervento atto a contenere o eliminare ridurre il contingente di specie esotiche, in particolare quelle aliene, cioè quelle a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità (art. 52 del R.R. 5/07);
 - d. L'avvio di procedimenti autorizzativi previsti dalla sopraccitata legislazione forestale è in ogni caso successivo all'avvenuto rilascio, nei casi previsti, di autorizzazione paesaggistica da parte dell'ente competente in materia di esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui alla normativa vigente.
3. Le zone umide, naturali o artificiali, così come definite dall'art. 1 della Convenzione di Ramsar del 1971, possono essere attivamente conservate nel loro stato naturale, impedendone, all'occorrenza, lo spontaneo riempimento; dev'essere mantenuta, ricostituita e migliorata, ove opportuno, l'alimentazione idrica, superficiale e di falda; devono essere eseguiti, ove necessario, gli interventi di contenimento della vegetazione spontanea necessari al medesimo fine.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono ammessi con le seguenti procedure:
- a. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, sono soggette a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, le opere finalizzate al mantenimento, alla ricostituzione ed al miglioramento dell'alimentazione idrica, nonché la risagomatura del fondo e la captazione delle acque;
 - b. fatto salvo l'eventuale obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, è soggetto a comunicazione all'ente gestore, almeno sessanta giorni prima dell'esecuzione, l'intervento colturale e di contenimento della vegetazione spontanea, che tenga conto anche delle esigenze riproduttive delle varie specie faunistiche; per lo sfalcio del canneto la comunicazione deve indicare anche le modalità di asportazione delle parti recise.
5. In tutto il territorio del Parco è ammessa la creazione di zone umide artificiali a carattere naturalistico, il cui progetto è approvato dal Parco. Per tali nuove zone umide si applicano le disposizioni delle relative destinazioni funzionali.
6. Ferme restando le disposizioni di zona di cui al titolo II del PTC e fatti salvi gli interventi consentiti dai commi precedenti, nelle aree boscate e nelle zone umide è vietato:
- a. l'esercizio dell'agricoltura in qualsiasi forma, ad eccezione dell'attività agricola in essere che dovrà favorire forme a basso impatto ambientale e pratiche tese al sostegno della Rete Ecologica, nel rispetto degli elementi naturali presenti;
 - b. qualsiasi intervento di trasformazione d'uso del suolo;
 - c. bonificare, riempire, danneggiare, prosciugare o alterare le zone umide;
 - d. attuare interventi che modificano il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi mirati al miglioramento o alla conservazione delle zone umide;
 - e. usare antiparassitari ed erbicidi;
 - f. spandere fanghi di depurazione;
 - g. introdurre specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
 - h. organizzare attività pubblicitarie o manifestazioni folkloristiche o sportive;
 - i. collocare campeggi anche mobili;
 - j. disturbare, danneggiare e catturare animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane e giacigli, fatti salvi gli interventi di carattere igienico-sanitario di tutela dell'ambiente e la ricerca scientifica e quanto disciplinato dai piani



faunistico-venatori e dai piani ittici provinciali e/o regionali e/o della Città Metropolitana;


- k. erigere recinzioni ad eccezione di quelle a tutela di fabbricati o impianti compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza e, previa autorizzazione dell'ente gestore, delle recinzioni temporanee a protezione di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità, con l'obbligo di realizzarla ad una altezza di almeno 20 cm dal piano di campagna, al fine di permettere il passaggio della fauna selvatica. Il rilascio di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di recinzioni temporanee è subordinato alla formalizzazione di atto di impegno alla rimozione;
 - l. estirpare, rimuovere o distruggere siepi e fasce arbustive o arboree delimitanti campi o proprietà.
7. Il Parco favorisce l'incremento delle superfici boscate ed il loro miglioramento qualitativo, secondo i disposti della L.R. 31/08.
8. L'ente gestore può attivare convenzioni con i proprietari delle aree finalizzate al miglioramento vegetazionale delle aree stesse attraverso la messa a dimora di piantine forestali e/o la semina diretta di specie dall'ente gestore ovvero attraverso un più complesso intervento di riqualificazione boschiva progettato dall'ente gestore stesso ed eventualmente eseguito dal privato.
9. Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superfici agricole, sia arborei che arbustivi, quali le piante isolate, i filari, le siepi e le fasce alberate, sono tutelati dal presente piano in conformità al regolamento di cui all'art. 4, comma 6, della l.r. 86/83 e s.m.i., anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla normativa forestale vigente; l'esercizio delle ordinarie pratiche agricole deve pertanto favorirne il mantenimento e l'ulteriore diffusione.
10. In tutto il territorio del Parco il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o dei parchi privati e pubblici è soggetto a preventiva istanza di taglio all'ente gestore del Parco; sono consentiti, previa preventiva istanza di potatura all'ente gestore del Parco, la potatura nei giardini e parchi pubblici e privati.
11. Per il taglio di piante isolate in parchi e giardini è prescritta la sostituzione degli individui da abbattere con esemplari preferibilmente della stessa specie e nel rispetto dei disegni originari. Nel caso di interventi edilizi che in qualsiasi misura interferiscano con la vegetazione arborea ed arbustiva, nonché con la flora erbacea nemorale esistente, il proponente l'intervento dovrà indicare quali attenzioni prestare per la salvaguardia del patrimonio vegetale. La presenza di tale vegetazione e le distanze dagli interventi edilizi proposti dovranno essere indicate nell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista, o in altre istanze tese ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di opere, con particolare riguardo a quelle opere che, pur non incidendo sull'aspetto esteriore dei luoghi, intervengono con modificazioni del sottosuolo.
14. L'arboricoltura è soggetta a preventiva istanza all'ente gestore del Parco completa di progetto. Il Parco, in sede di autorizzazione, potrà porre limiti e prescrizioni all'esercizio della stessa.
15. La raccolta della flora spontanea e dei funghi è disciplinata rispettivamente dalla legge regionale 31/08, e successive modifiche e dalla l.r. 10/08.

Art. 19 - Norme di tutela del patrimonio faunistico

1. L'ente gestore del Parco persegue l'obiettivo della tutela e del potenziamento della fauna autoctona; sono considerate autoctone le specie presenti nell'ambiente in tempi storici e documentate come tali.
2. La tutela del patrimonio faunistico è finalizzata a:
 - a. riqualificare gradualmente ambienti idonei per la conservazione e il potenziamento della fauna autoctone;
 - b. disciplinare i prelievi faunistici in zone di particolare tutela;
 - c. eliminare le specie alloctone invasive che costituiscono una minaccia alla conservazione della fauna autoctone ed alla biodiversità.
3. È vietata l'introduzione di qualsiasi specie faunistica non autoctona nell'intero territorio dell'area protetta.
4. L'ente gestore può, in funzione del recupero o della riqualificazione naturalistica ai fini faunistici di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni di protezione ambientale, le aziende agrituristiche presenti sul territorio.
5. La tutela della piccola fauna è disciplinata dalla l.r. 10/08.
6. per quanto attiene le nuove infrastrutture lineari, se ammissibili in quanto conformi alle norme di zona, il Parco dovrà verificare che esse siano dotate di corridoi ecologici adeguati a garantire lo spostamento della fauna all'interno dell'area protetta.

Art. 20 - Tutela idrologica ed idrogeologica

1. Il fiume Seveso, le sue acque, l'alveo, la relativa fascia fluviale di tutela paesaggistica, i canali ed i bacini naturali ed artificiali, i loro ambiti territoriali di pertinenza, i boschi, i prati, le macchie arbustive e la rete ecologica in genere sono tra gli elementi naturali fondamentali caratterizzanti il Parco, oggetto di salvaguardia e tutela. Tutti gli interventi nonché le utilizzazioni delle acque del fiume e delle relative fasce fluviali devono rispondere agli obiettivi di tutela, rinaturalizzazione e recupero ambientale.
2. All'interno del territorio del Parco sono vigenti:
 - il Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, contenente la delimitazione delle fasce fluviali e relativa regolamentazione di uso del suolo funzionale ad assicurare ai corsi d'acqua un adeguato spazio di deflusso e l'espansione delle piene;
 - il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, adottato il 17 dicembre 2015, contenente le mappe delle aree allagabili e degli elementi esposti a rischio, nonché le misure finalizzate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato per il sistema insediativo ed infrastrutturale;
 - il Piano di Gestione delle Acque, adottato il 17 dicembre 2015, contenente disposizioni inerenti l'obiettivo del raggiungimento o mantenimento del buono stato per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei;le norme summenzionate sono cogenti e sovraordinate alle presenti norme.
3. Gli interventi di difesa del suolo e di regimazione idraulica, nonché quelli finalizzati al recupero ambientale, devono privilegiare il ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando prevalentemente materiale vivo, così da ottenere un migliore inserimento dell'opera nell'ambiente naturale; a tal fine si fa riferimento alla "Direttiva




concernente criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione" approvata con d.g.r. n. VI/6586 del 19 dicembre 1995 ed al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740; tutti gli interventi sul corso d'acqua sono comunque soggetti all'autorizzazione dell'ente gestore del Parco.

4. Nelle aree interessate dagli elementi morfologici di cui al comma 1, sono vietati i movimenti di terreno, gli sbancamenti, i livellamenti, anche per fini agricoli ed ogni altro intervento che possa creare discontinuità visuali ed estetiche nel paesaggio, con alterazione della morfologia originaria dei luoghi; sono ammesse esclusivamente le opere di difesa e di consolidamento dei terreni; tali interventi devono essere comunque eseguiti preferibilmente mediante l'uso delle tecniche di ingegneria naturalistica, facendo riferimento al "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con d.g.r. 29 febbraio 2000, n. VI/48740, tranne i casi di dimostrata impossibilità all'esecuzione secondo le predette tecniche.

5. I canali naturali e artificiali, i fontanili e le teste di fontanile, costituenti la rete irrigua secondaria e terziaria, sono elementi di fondamentale importanza del Parco, la cui tutela consente di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo degli ecosistemi e devono essere pertanto attivamente conservati nel loro percorso; sono vietati gli interventi di rettificazione ed impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, nonché gli interventi di copertura o tombinatura; sono autorizzabili dall'ente gestore del Parco esclusivamente gli interventi che si rendano necessari per eliminare localizzate perdite d'alveo e conseguire un efficace risparmio della risorsa idrica anche attraverso l'impermeabilizzazione ovvero mediante l'installazione di elementi prefabbricati dei tratti corrispondenti ai canali di ultima derivazione con presenza discontinua di acqua; il progetto di miglioramento della gestione della risorsa irrigua dovrà essere autorizzato dall'ente gestore del Parco il quale, in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica, potrà prevedere tutte quelle misure compensative e di mitigazione ambientale che riterrà opportune per l'ambito specifico di intervento. Gli elementi prefabbricati, in particolare, non dovranno presentare emergenze dal suolo, bensì essere completamente interrati ed installati in modo tale da garantire che le sponde, per un'altezza di almeno trenta centimetri, possano naturalmente vegetare. Gli Uffici del Parco valuteranno l'adeguatezza dei progetti di impermeabilizzazione dei tratti e le dimensioni, le misure di protezione, di mitigazione e di compensazione ambientale necessarie per garantire la tutela della risorsa irrigua e degli habitat naturali che in essa si sono instaurati e sviluppati. Per le opere di manutenzione e di sistemazione si utilizzano preferibilmente le tecniche di ingegneria naturalistica di cui al comma 3. Il taglio della vegetazione arborea di ripa, finalizzato alla pulizia delle sponde, è ammesso, previa istanza di taglio proposta all'ente gestore, a condizione che, fatte salve esigenze di funzionalità idraulica, siano mantenute le ceppaie e le piante di alto fusto. E' vietato l'utilizzo di erbicidi e del fuoco per la pulizia delle sponde del corso d'acqua. Per i canali, i fontanili, le teste di fontanile, le zone umide, sia di origine naturale che artificiale, si applicano le norme di tutela di cui all'art. 18, commi 3, 4 e 5.

6. Nelle aree adiacenti all'asta del fiume Seveso, al fine di ridurre le superfici impermeabilizzate che concorrono ad un sovraccarico idraulico del corso d'acqua; gli strumenti urbanistici dei comuni del Parco, in sede di adeguamento di cui all'articolo 4, devono, con riferimento alle coperture di parcheggi o grandi superfici, pubblici e privati,



esistenti e di progetto, promuovere tecniche che permettano un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo. In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di aree di parcheggio si ricorda che gli stalli devono essere impermeabili. Tuttavia una volta convogliate in fognatura le acque di prima pioggia sarà possibile disperdere nel suolo le acque di seconda pioggia contribuendo così alla ricarica della falda e all'attuazione del principio della invarianza idraulica ed idrologica.

7. Al fine del miglioramento delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali, gli scarichi nel fiume Seveso o immessi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, devono necessariamente rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di qualità come individuati nel Programma di tutela e uso delle acque approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 2006. E' comunque vietata l'immissione di acque che comportino il peggioramento della qualità delle acque del corpo recettore; l'attivazione di qualsiasi scarico terminale da insediamento civile, produttivo e da pubblica fognatura, nei corpi idrici superficiali e nel suolo, sono subordinati al parere dell'ente gestore del Parco, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

8. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente PTC dettano, per gli elementi morfologici di cui al comma 1 prossimi all'area protetta, apposite norme di conservazione e di utilizzazione compatibili con i principi di tutela indicati al comma.

Art. 21 - Prevenzione Incendi

1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ai fini della difesa dagli incendi e della conservazione del patrimonio boschivo, l'ente gestore esercita le funzioni attribuite dalla L. 21 novembre 2000, n. 353 (art. 8), dalla l.r. 31/08, al R.R. 5/07, ed, in particolare, dal Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anno 2009, in conformità ai divieti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Art. 22 - Infrastrutture stradali e ferroviarie - Circolazione - Parcheggi

1. Per le strade di futura realizzazione, laddove previste, si rimanda alla tavola delle tutele.

2. Alle strade e alle infrastrutture ferroviarie esistenti e di progetto ed alle relative fasce di rispetto e di salvaguardia, si applicano le vigenti norme nazionali e regionali.

3. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di cui al d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, i progetti per la realizzazione delle nuove strade, non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale (VIA), sono soggetti all'autorizzazione dell'ente gestore del Parco, limitatamente alla porzione compresa all'interno del Parco.


4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del d.p.c.m. 377/88, i progetti di ampliamento o rettifica delle strade statali o provinciali esistenti, per la porzione compresa nel Parco, sono sottoposti al parere dell'ente gestore, il quale, ove il progetto comporti rilevanti conseguenze ecologiche ed ambientali, può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera.

5. Il parere del Parco di cui al comma 4, concerne in particolare:

- a. l'inserimento dell'opera nel Parco sotto il profilo architettonico e paesaggistico;



- b. le particolari cautele per la riduzione dell'effetto di barriera dell'opera prevista, sia sotto il profilo visuale che sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda le necessità di collegamento tra le diverse parti del Parco;
 - c. il tipo di finitura dei cigli stradali, in modo da escludere l'accesso veicolare delle aree verdi
 - d. la continuità ecologica del territorio protetto.
6. L'apertura di nuove strade rispetto a quelle individuate al precedente comma 1 non è consentita, se non di quelle di mero accesso da parte di privati per le quali deve essere comunque acquisita l'autorizzazione dell'ente gestore del Parco. Anche per questi interventi il Parco può richiedere le misure di compensazione e mitigazione necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di tutela ed il miglior inserimento dell'opera
7. Lungo tutte le strade del Parco è vietata l'apposizione di cartelli pubblicitari; le concessioni in atto, alla loro naturale scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate.
8. Non sono ammessi nuovi distributori di carburante, ad eccezione della **zona edificata** e delle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada attestate sulla viabilità di interesse sovracomunale, collocate lontano da zone naturalistiche di particolare interesse. Nella progettazione delle strutture connesse alle attività di distribuzione del carburante, le strutture edificate per funzioni accessorie e complementari a quella principale non dovranno avere una superficie coperta superiore al 10% dell'area di intervento; dovranno inoltre essere oggetto di tutti gli interventi finalizzati al miglioramento complessivo della compatibilità ambientale degli edifici e delle loro pertinenze da verificarsi in ordine ai seguenti fattori:
- a. miglioramento estetico e più positivo inserimento degli edifici e delle loro aree di pertinenza;
 - b. incremento delle alberature e delle superfici a verde;
 - c. riduzione dell'inquinamento acustico, luminoso e visivo;
 - d. regolarizzazione dei flussi di traffico indotti;
 - e. creazione di attrezzature compatibili con la fruizione del Parco.
- Nelle fasce di rispetto definite dal Codice della Strada sono altresì ammessi, gli impianti di distribuzione del metano per autotrazione previo accordo tra il Comune e il Parco.
9. Il verde e le attrezzature del Parco di norma sono estese anche alle fasce di rispetto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., con esclusione comunque di opere edilizie in rilevato. Le relative recinzioni debbono essere realizzate in siepe o rete metallica.
10. La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio e per l'accesso agli edifici, nonché nella zona di riorganizzazione funzionale ed in genere nelle aree edificate.
11. I mezzi pubblici di servizio, soccorso, vigilanza, i mezzi agricoli delle aziende operanti all'interno del Parco, i mezzi abilitati al trasporto di disabili, nonché tutti i mezzi a vario titolo autorizzati dall'ente gestore dell'area protetta hanno facoltà di circolare esclusivamente sulle strade o percorsi carrabili.
12. Il Parco e i Comuni del Parco realizzano i parcheggi in corrispondenza delle attrezzature e delle zone di maggiore accessibilità pubblica al Parco.
13. Nella definizione architettonica delle aree di parcheggio si dovrà tener conto dell'inserimento ambientale nel Parco e delle necessità di drenaggio urbano sostenibile,



soprattutto per quanto riguarda la pavimentazione così da permettere il parziale mantenimento di un certo grado di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, le piantumazioni interne e le cortine alberate di contorno, nonché gli accessi per il migliore collegamento al sistema dei percorsi pedonali e ciclabili di progetto ed esistenti all'interno del Parco. In particolare si ricorda che gli stalli devono essere impermeabili. Tuttavia una volta convogliate in fognatura le acque di prima pioggia sarà possibile disperdere nel suolo le acque di seconda pioggia contribuendo così alla ricarica della falda e all'attuazione del principio della invarianza idraulica ed idrologica.

Art. 23 - Reti di distribuzione, impianti tecnologici e speciali

1. L'utilizzazione o l'attraversamento di terreni interessati dal presente PTC per la posa di linee o reti di servizi pubblici, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, dei nuovi impianti di fognatura e di altre reti di distribuzione di livello locale – fatti salvi gli allacciamenti delle singole utenze agli impianti esistenti – nonché lo sviluppo, il potenziamento, la modificazione dell'ubicazione o del percorso di quelli esistenti sono ammessi solo con l'osservanza delle tutele previste dagli articoli 18 e 20 e previo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

2. Le opere di fognatura, le opere per la depurazione, i canali idrici e gli scolmatori sono da realizzarsi nel rispetto dei contenuti della LR 86/93 art. 18 comma 6 ter e della DGR 4/990 del 29/11/2013 (BURL 12/02/2014 n. 7), qui richiamati formalmente. Per i depuratori e gli impianti tecnologici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli adeguamenti e gli ampliamenti funzionali.

3. Sono comunque consentiti in tutto il territorio del Parco gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti tecnologiche esistenti, purché da ciò non ne derivi danno ambientale né aggravamento degli effetti di barriera; sono inoltre consentiti, gli allacciamenti urgenti e quelli provvisori, della durata di anni uno, rinnovabili.

4. Ove le opere di cui ai commi precedenti siano realizzabili nel sottosuolo delle strade esistenti di pubblica comunicazione, senza che ne derivi danno alcuno né aggravamento degli effetti di barriera relativi, le stesse sono subordinate alle autorizzazioni di cui al presente Piano ed alla vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggistici.

Art. 24 - Attività per il tempo libero

1. La fruizione del Parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale, da parte del pubblico è una delle finalità del presente Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola; gli interventi nel settore perseguono i seguenti obiettivi:

- a. recupero delle zone di interesse ambientale destinate alla fruibilità pubblica, diretto alla riqualificazione delle medesime con finalità sociali e culturali ed altri usi compatibili da parte del pubblico;
- b. riequilibrio dei flussi e delle utenze all'interno del territorio del Parco per promuovere la fruizione del Parco stesso evitando fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa ed il recupero dell'ambiente e con le attività agricole e forestali;



- c. fruizione integrata e complementare degli elementi naturali del territorio, esistenti o recuperati, delle attrezzature, delle presistenze storico-monumentali;
 - d. riqualificazione ambientale delle aree degradate e delle attrezzature esistenti in funzione ricreativa, didattica, educativa, culturale, turistica e sportiva;
 - e. riuso e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.
2. Le zone di Parco, ad eccezione delle zone agricole e di parco naturale costituiscono ad ogni effetto di legge unico Parco fruibile per l'esercizio di attività per il tempo libero, il gioco e lo sport, compatibilmente con la titolarità delle aree, le previsioni di zona, le attrezzature esistenti, nel rispetto delle attività agricole e delle esigenze di protezione della flora, della fauna e di tutela del paesaggio.
3. Al fine di garantire la migliore conservazione degli ecosistemi e di evitare disturbo alla nidificazione, alla fauna ed evitare il calpestio della flora spontanea, la fruizione pubblica del Parco dovrà avvenire utilizzando i percorsi, i sentieri e le piste ciclabili esistenti.
4. L'attività equestre è vietata.
5. Fatte salve le previsioni di zona e le limitazioni di cui agli articoli precedenti, lo svolgimento di manifestazioni folkloristiche e sportive di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore, il quale, in tale sede, potrà dettare tutte le opportune prescrizioni in relazione agli ambienti interessati le condizioni per la tutela della flora, della fauna e del paesaggio, nonché la prestazione di garanzia fideiussoria per gli eventuali danni. E fatta salva ogni competenza dell'Autorità di pubblica sicurezza.
6. Con regolamento d'uso sono stabilite le norme di comportamento da parte del pubblico, le disposizioni per la tutela del verde, le limitazioni d'uso delle aree di proprietà pubblica, le norme relative alla circolazione e alla sosta dei veicoli; le norme relative all'uso delle attrezzature per il tempo libero, degli accessi al Parco, dei percorsi pedonali e ciclabili, dei parcheggi, dei punti di ristoro e di svago fissi o ambulanti.
7. L'ente gestore, mediante convenzione, promuove la collaborazione dei privati proprietari per la promozione di funzioni ed attività compatibili, per la conservazione ed il recupero dell'ambiente, della vegetazione e della fauna; la convenzione, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, potrà prevedere la concessione in favore del privato dei contributi o incentivi per il conseguimento delle finalità del piano.

Art. 25 - Attività Incompatibili

1. Il Piano individua gli edifici e le aree ospitanti attività incompatibili con le prioritarie finalità ambientali delle zone; l'incompatibilità può discendere sia dalla localizzazione dell'edificio nel contesto del Parco (incompatibilità per localizzazione), sia dall'utilizzazione dell'edificio per destinazioni in contrasto con il Parco (incompatibilità per destinazione d'uso). L'elenco degli edifici e delle aree incompatibili di entrambe le specie può essere successivamente integrato dal comune, nella variante di adeguamento.
2. Gli edifici e le aree incompatibili sono destinati al trasferimento delle attività o alla riconversione in usi conformi alle destinazioni di zona, secondo le norme del Piano.
3. Al fine di garantire il recupero delle aree ospitanti attività incompatibili e degli edifici in esse insistenti, l'ente gestore del Parco può predisporre, in coerenza con le finalità del presente Piano, un regolamento per il recupero degli edifici incompatibili.

4. Il regolamento per il recupero degli edifici incompatibili, da approvarsi anche per stralci funzionali corrispondenti ad ogni singola area da recuperare, deve individuare, nel rispetto dei parametri edilizi relativi alla destinazione funzionale di competenza, le destinazioni finali delle aree individuate, prevedendo, in particolare, modalità di recupero che privilegino un assetto finalizzato alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali del Parco. Il citato regolamento potrà inoltre indicare le modalità ed i termini per la cessazione delle attività definite incompatibili, nonché gli interventi di adeguamento necessari al riutilizzo ed alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti o alla prosecuzione delle attività esistenti ritenute compatibili.

5. Il recupero delle aree può essere proposto ed attuato dall'ente gestore, da altre amministrazioni pubbliche, nonché da privati proprietari; nell'ipotesi in cui il recupero sia proposto e/o attuato da privati, l'intervento è soggetto ad apposita convenzione con l'ente gestore del Parco e con il comune territorialmente interessato; alla convenzione deve essere allegato il progetto relativo all'intervento medesimo contenente:


- a. una relazione nella quale venga proposta un'analisi dettagliata delle condizioni di degrado ambientale dell'area;
- b. una relazione contenente le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, pedologiche ed idrogeologiche del sito, nonché quelle di carattere naturalistico ambientale, analizzando inoltre eventuali fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque;
- c. una valutazione dei rischi connessi al degrado e ai rispettivi fenomeni generatori, nonché le indicazioni progettuali finalizzate al superamento della situazione di degrado e per la bonifica e la sistemazione del sito;
- d. una valutazione del degrado paesaggistico con le indicazioni per il ripristino e l'inserimento paesaggistico ambientale delle opere proposte per la sistemazione del sito;
- e. gli elaborati grafici, fotografie, indagini ed eventuali relazioni tecniche specifiche, atte a rappresentare, in scala adeguata, lo stato di fatto e le opere da realizzare;
- f. il computo metrico estimativo delle opere di recupero ambientale;

in sede di convenzione potrà essere richiesta dall'ente gestore del Parco una fidejussione di valore pari all'importo dei lavori di recupero ambientale.

6. Nel caso in cui la destinazione finale dell'area sia di fruizione ricreativa, il progetto convenzionato di cui al comma 5, deve comunque contenere:

- a. l'ubicazione, l'estensione e l'attrezzatura delle aree a verde ed a parcheggio;
- b. la localizzazione di tutti gli interventi previsti;
- c. la disposizione e le caratteristiche degli impianti a rete, nonché la loro connessione alle reti comunali e di allontanamento dei reflui;
- d. le modalità di fruizione.

7. I proprietari o i titolari di diritti sui beni di cui al comma 1 devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si



deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

8. L'Ente Gestore, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici di cui al comma 1 determini pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini del presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano mantenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici.

9. Entro 120 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare un progetto preliminare per l'esecuzione degli interventi di sistemazione e di manutenzione, o per la riconversione funzionale degli immobili in conformità con le previsioni del Piano, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l'esecuzione degli interventi sistemazione o di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale.

10. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l'Ente Gestore del Parco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme in vigore, può provvedere in via sostitutiva all'esecuzione di interventi di sistemazione, di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dal Parco dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.

11. L'Ente Gestore del Parco, qualora si tratti di aree non residenziali, il proprietario non intervenga e l'intervento sostitutivo di cui al comma precedente sia eccessivamente oneroso o comunque non immediatamente attivabile, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici rappresenti un imminente pericolo per la sicurezza, o la salubrità o l'incolumità pubblica provvede a richiedere al comune territorialmente competente l'attivazione del procedimento di recupero delle aree dismesse, ai sensi dell'art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12.

12. Fatte salve eventuali convenzioni tra l'ente gestore, il comune ed i soggetti privati interessati, i volumi e le superfici lorde di pavimento degli edifici **legittimamente realizzati** ospitanti attività incompatibili possono essere rilocalizzati all'interno del Parco, in zone per destinazioni compatibili, nei termini e con le modalità previste dalle citate convenzioni, o, in alternativa, essere convertiti in diritti volumetrici da utilizzarsi in ambiti esterni al perimetro del Parco nel relativo territorio comunale, compatibilmente con le norme urbanistiche nello stesso vigenti.

13. Fino alla eliminazione delle cause di incompatibilità, ovvero fino all'acquisizione al patrimonio pubblico, sugli edifici incompatibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di beni culturali e paesaggio, sono consentiti solo interventi di demolizione totale o parziale e di manutenzione ordinaria, ove ne sia verificata l'immediata necessità per la conservazione dell'esistente. È vietata la realizzazione di nuove recinzioni, nonché qualsiasi modificazione allo stato di fatto che possa pregiudicare l'attuazione della destinazione di Piano.



Art. 26 - Impianti esistenti per la gestione dei rifiuti

1. Sono individuati dal PTC, con apposito simbolo grafico, gli impianti di gestione di rifiuti (piattaforme ecologiche, ecocentri, isole ecologiche, ecc.) esistenti alla data di approvazione del presente Piano.
2. Per tali impianti, in occasione di rinnovi e/o modifiche ai titoli abilitativi all'esercizio dei medesimi, dovranno essere fissati i criteri e le modalità per l'adozione di opere atte ad assicurare un migliore inserimento paesaggistico ed ambientale e, in caso di cessazione dell'attività, per interventi di ripristino, bonifica e recupero. Le opere di recupero ambientale saranno descritte in apposito progetto accompagnato da un computo metrico estimativo e potranno essere regolate da apposita fidejussione a garanzia del recupero.

TITOLO V

Norme finali

Art. 27 - Acquisizione di aree

1. L'ente Parco in quanto ente pubblico, dotato di propria autonomia che persegue fini d'interesse generale, promuove l'acquisizione di aree private nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Le indennità conseguenti ad espropriazione sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalle norme sopra richiamate.
3. I beni soggetti ad acquisizione al patrimonio del Parco o degli Enti aderenti al fine della realizzazione della destinazione prevista dal Piano, in osservanza delle procedure di evidenza pubblica, possono essere ceduti a terzi per la realizzazione delle previsioni stesse.
4. Prima dell'acquisizione, il Parco o il comune interessato verifica la legittimità edilizia degli immobili eventualmente presenti e, **in difetto, ai costi della demolizione delle opere o parti abusivamente realizzate provvederà direttamente il proprietario.**
5. Prima dell'acquisizione, il Parco o il comune interessato provvedono alla caratterizzazione dei suoli e, in presenza di contaminazioni, i costi relativi all'analisi del rischio ed alla bonifica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, qualora non provveda direttamente il proprietario, sono dedotti dal valore degli immobili interessati.

Art. 28 - Vigilanza e sanzioni.

1. L'Ente Gestore del Parco esercita le funzioni attribuite dal Titolo III della l.r. 86/83 e da altre disposizioni di legge vigenti in materia di vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 29 - Poteri di deroga

1. Non sono consentite deroghe al PTC del Parco se non nei limiti e con le procedure previste dalla l.r. 86/83, art. 18, comma 6ter e dalla d.g.r. X/990 del 29 novembre 2013.

Art. 30- Informazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati

1. L'ente gestore garantisce l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione del presente piano, con particolare riferimento ai comuni aderenti, alla Città Metropolitana, all'autorità di bacino, all'ATS, ai consorzi di bonifica e

irrigazione, alle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, ambientaliste operanti nella zona, alle categorie di operatori economici presenti sul territorio con particolare riferimento agli agricoltori.

2. A tal fine l'ente gestore organizza apposite conferenze periodiche e comunque prima dell'adozione di eventuali varianti al PTC.

ALLEGATI
















Allegato A - "Beni isolati di significato e valore storico, artistico"

Allegato B - "Elenco di specie arboree ed arbustive considerate autoctone, da utilizzare per gli interventi di riqualificazione ambientale"





LEGENDA

-  perimetro parco
-  parco naturale
-  zona parco attrezzato
-  zona parco agricolo
-  zona monumentale
-  zona di riorganizzazione funzionale
-  zona edificata
-  perimetro area aeroportuale
-  beni storici di valore storico - artistico
-  fascia fluviale di tutela paesaggistica del fiume Seveso
-  infrastrutture stradali di progetto
-  impianti di gestione rifiuti esistenti
-  edifici incompatibili
-  passerelle ciclopedonali esistenti
-  area aeroportuale

Parco Nord Milano

Accompagnamento

VARIANTE P.T.C. 2016

UFFICIO PROGETTI
Via S. Gerardo, 10 - 20121 Milano
Tel. 02 862001


UFFICIO TECNICO
Via S. Gerardo, 10 - 20121 Milano
Tel. 02 862001

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Via S. Gerardo, 10 - 20121 Milano
Tel. 02 862001



area deliborata
c.p.
MILANO
PARDO NORD MILANO
SECRETARIO
Ing. Riccardo Gini






Legend
 ● Interventi previsti nel Piano di attuazione del Piano
 ■ Confini della Città di Milano, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Milano, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Sesto San Giovanni, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Cinisello Balsamo, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Rozzano, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Segrate, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Sesto San Giovanni, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Cinisello Balsamo, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Rozzano, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)
 ■ Confini del Comune di Segrate, definiti dalla Legge Regionale n. 10 del 22/03/1994 (art. 3, comma 1)



PARCO NORD MILANO
IL SEGRETIARIO
 Don. Riccardo Gini

n. 154 di c.p.
 n. 154 di c.p.

n. 154 di c.p.



LEGENDA

- Area di protezione ambientale
 - Area di protezione paesaggistica
 - Area di protezione archeologica
 - Area di protezione storica
 - Area di protezione culturale
 - Area di protezione ambientale
 - Area di protezione paesaggistica
 - Area di protezione archeologica
 - Area di protezione storica
 - Area di protezione culturale
 - Area di protezione ambientale
 - Area di protezione paesaggistica
 - Area di protezione archeologica
 - Area di protezione storica
 - Area di protezione culturale

PARCO NOROCCIO

PARCO NOROCCIO
 AREA DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA
 AREA DI PROTEZIONE AMBIENTALE

ibera



Parco Nord Milano

Servizio Sviluppo Parco

Via Clerici, 150 - 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220

E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it

VARIANTE ALLE N.T.A. del P.T.C. del PARCO NORD MILANO

**Norme tecniche di attuazione del Piano
territoriale di coordinamento del Parco
Regionale Nord di Milano
(Allegato A - Beni isolati di significato e
valore storico, artistico, culturale)**

ALLEGATO alla delibera
n. 17/17 di C.P.
del 27/11/2016
PARCO NORD MILANO
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Gini

Settembre 2016




Sommario

Villa Torretta	5
Villa Imbonati, Manzoni, Brambilla, Lanza di Mazzarino, Berlingeri	9
Aeroporto di Bresso.....	13
Monumento al deportato.....	21
Montagnetta e teatrino.....	23
Stadio Breda.....	25
Quartiere Milanino.....	27
Cascina Balossa.....	30
Spazio OXY.GEN	32




Settore est del Parco



- 1** Villa Torretta
- 2** Villa Imbonati, Manzoni, Brambilla, Lanza di Mazzarino, Berlingeri
- 3** Aeroporto di Bresso (hangar Breda, palazzina voli, rifugi antiaerei, cascina centro Parco)
- 4** Monumento al deportato
- 5** Montagnetta e teatrino
- 6** Stadio Breda
- 7** Quartiere Milanino (V.le Buffoli e torre dell'acquedotto)
- 9** Spazio OXY.GEN



Settore ovest del Parco



8 Cascina Balossa



Villa Torretta

Indirizzo: Via Caduti sul lavoro - Sesto San Giovanni (MI)

Tipologia generale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia specifica: villa

Configurazione strutturale: La pianta della villa si articola in due corti, nobile e rustica, entrambe aperte sul giardino, che definiscono una forma assimilabile ad una "E" (o a U doppiata), con due bracci di pari lunghezza ed uno più corto. Le strutture verticali sono costituite, per la maggior parte, da muratura portante in laterizio, variamente disposto, con file di ciottoli in alcuni punti. In occasione dell'intervento per il riuso della villa, alcune parti della corte rustica sono state ricostruite, parzialmente o integralmente. Se si eccettuano le parti di recente costruzione, nelle quali si presume siano stati realizzati solai con tecnologie moderne, le strutture orizzontali sono in legno, con orditura primaria e secondaria, e presentano soffitti a cassettoni (in parte ancora originari). Alcune sale e parte del portico sono coperti con volte, strutturali o in cannucciato. Le coperture, con struttura in legno, sono rivestite in coppi.

Epoca di costruzione: fine sec. XVI - sec. XVII

Comprende

Oratorio di S. Margherita di Villa La Torretta, Sesto San Giovanni (MI)

L'Oratorio di Santa Margherita sorge in un piccolo cortile che ospita anche il portale dell'adiacente Villa Torretta. La facciata della chiesa è barocca, dall'ornamentazione sobria che non turba le linee vagamente rinascimentali. Appena sotto al timpano in cotto è presente lo stemma gentilizio della famiglia Spinola-Anguissola[4]. Le vetrate originali, che raffiguravano Santa Margherita, da qui il nome dell'oratorio, San Domenico e San Francesco, sono andate perdute; restano gli affreschi interni, restaurati alla fine degli anni novanta dopo anni di abbandono. La chiesa venne sconsacrata nel 1925 e trasformata in un fienile. Durante il periodo Breda la chiesa era adibita a dormitorio femminile per le dipendenti[8].

Gli affreschi sulle pareti rappresentano storie bibliche (Giuditta che taglia la testa a Oloferne e il passaggio del Mar Rosso), la volta è affrescata con un Eterno in gloria e sulle pareti della cappella sono invece rappresentate alcune storie della Vergine (Annunciazione e Riposo nella Fuga in Egitto), mentre sul soffitto a volta della cappella sono rappresentate una Gloria angelica e degli Angeli musicanti. La Natività sulla pala dell'altare, di cui si trova traccia nelle note relative alle visite pastorali, è andata irrimediabilmente perduta. La paternità degli affreschi è stata a lungo dibattuta: scartata l'ipotesi che potesse trattarsi dell'opera di Sofonisba Anguissola, cugina della proprietaria originaria, per molti anni si è pensato che l'autore potesse essere Camillo Procaccini oppure anche il Morazzone[9]. Le ultime ricerche attribuiscono la paternità degli affreschi a Simone Barabino, a quell'epoca attivo a Milano nella fiorentine bottega del Procaccini.

Descrizione



Si incontra villa Torretta appena superato il confine nord ovest di Milano, alla periferia di Sesto San Giovanni: 'celata' in parte da edilizia residenziale recente, lascia intravedere l'abside dell'oratorio, oltre il muro di cinta, e la torre che da sempre le dà il nome; il contesto è totalmente cambiato nel giro di pochi anni e rispecchia la crescita industriale di quest'area urbana. La Torretta è chiusa tra arterie di traffico continuo, che perimetrano anche l'originario giardino, perduto, oggi uno spazio aperto, in corso di sistemazione, collegato alla distesa verde del Parco Nord.

Dopo anni di usi impropri e un periodo di totale abbandono, che l'hanno trasformata nella "cascina Torretta", è stata recentemente 'riscoperta': non più villa di delizia privata, ma moderno albergo a cinque stelle. Il recente intervento, nonostante gli intendimenti filologici dichiarati, ha comportato rifacimenti e completamenti sia nell'architettura sia nelle decorazioni, ma rimane il merito di aver reinserito in un ciclo vitale un bene di rilievo, forse la villa più suggestiva di Sesto, pur con l'immagine patinata, che la funzione e l'approccio al restauro hanno comportato.

Due corti, rustica e nobile, affiancate, disposte su tre lati e rivolte al giardino, ne definiscono la pianta a doppia "U"; ad un'estremità della corte nobile si innalza la torretta angolare. La struttura, di tre e quattro piani, è semplice; la movimentano le aperture, in parte a lungo tamponate, la successione di serliane al piano alto della facciata meridionale, riproposte nella torretta, il portico seicentesco a piano terra rivolto al giardino e le logge architravate superiori. Il restauro ha rivelato, all'interno, ciò che per anni era rimasto coperto sotto strati di calce e nascosto da soppalchi: affreschi estesi all'intera parete o alla sola fascia alta dei saloni, sotto volte o soffitti cassettonati dipinti.

L'interesse per gli affreschi impone una tappa obbligata all'oratorio, parallelo al fronte sud della villa: anticipato dal portale di forme barocche, è riconducibile al linguaggio di alcune chiese tardorinascimentali. Un'unica navata, conclusa da una cappella quadrata che accoglie l'altare, si distingue per un ciclo decorativo esteso a pareti e volte: molte sono state le ipotesi per identificare lo sconosciuto autore di affreschi di tale valore, riconducibili alla scuola dei Procaccini.

Notizie storiche

Alcune leggende, non supportate da testimonianze, circondano le origini della Torretta: si narra che fu proprietà della regina Teodolinda e che fu un luogo fortificato annesso alla vicina Bicocca degli Arcimboldi, alla quale la collegherebbe un lungo cunicolo. Le strutture architettoniche e due lapidi (una delle quali ancora posizionata sulla facciata dell'oratorio), datate 1607, inducono, tuttavia, a ritenere che villa e oratorio siano state costruite, o ricostruite su strutture precedenti, tra gli ultimi anni del XVI secolo e i primissimi del XVII. Le lapidi sono dedicate alla contessa Delia Spinola Anguissola: sua la volontà di edificare una villa di campagna, facilmente raggiungibile in giornata da Milano. Presto, accanto alla casa padronale, si costituì una comunità autonoma, composta da contadini e artigiani, favorita dalla lontananza dai centri abitati di Milano e Sesto San Giovanni. Gli affreschi dell'oratorio sarebbero stati realizzati tra 1610 e 1621, per iniziativa del successivo proprietario, Giovan Girolamo Marino; intorno agli stessi anni, o poco dopo, si collocherebbero anche gli affreschi dei saloni principali, al piano nobile della villa. L'edificio, oggetto di interventi diversi nel corso degli anni, ebbe vari proprietari (tra gli altri, i Serbelloni, poi Serbelloni-Busca, gli Stanga, i De Ponti, note famiglie milanesi e sestesi), fino al passaggio, nel 1903, alla società Ernesto Breda, che prelude a una lunga fase di decadenza. La Torretta è utilizzata come edificio rurale e come dormitorio per le maestranze; i saloni sono controsoffittati, le stanze frazionate in locali più piccoli, logge e portici chiusi per sfruttare al massimo gli spazi. Si aggiungono i due incendi del 1925 e della primavera 1933, che degradano ulteriormente il complesso e costringono i residenti a spostarsi. Segue



l'abbandono. Fino al vincolo della Soprintendenza, del 1961, e fino all'acquisto, venti anni più tardi, da parte del Consorzio Parco Nord Milano e agli interventi provvisori per salvare quanto rimaneva della ricchezza della villa, nell'attesa di definirne le sorti. Una convenzione con il Consorzio ha, infine, previsto, per un tempo determinato, il godimento in diritto di superficie dell'immobile ad un operatore privato, che, dal 1997, ha avviato la trasformazione del bene nell'hotel Villa Torretta.

Uso attuale: intero bene: albergo

Uso storico: intero bene: abitazione; intero bene: abitazione collettiva, cascina

Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico territoriale.

La villa è un bene sottoposto a vincolo ai sensi dell'articolo 15 c.1 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, DM. 01/07/1971, D.M. 21/12/1970, D.M. 11/06/1974.

Note

Il complesso è in gestione ad un albergo e centro congressi omonimo.

Per informazioni sull'accesso: www.villatorretta.it

Riferimenti bibliografici

Lincoln Cadioli P., Sesto S. Giovanni. Quindici secoli di storia sestese, Sesto San Giovanni 1954, pp. 61-70

Lincoln Cadioli P., Sesto San Giovanni dalle origini ad oggi, Sesto San Giovanni 1964, pp. 41-46

Langè S., Ville della provincia di Milano. Lombardia 4, Milano 1972, pp. 540-542

Immagini di Sesto antica, Sesto San Giovanni 1980, pp. 49, 52, 92, 100

Spampinato A.G., Profili di Sesto antica. Storia aneddotica di fatti, personaggi, ricordi e curiosità, Sesto San Giovanni 1980, pp. 89-91

Geminiani A./ Geminiani A./ Macchi R., Sesto S. Giovanni immagini di una storia, Sesto San Giovanni 1981, pp. 36, 295, 316-317

Geminiani A./ Nicolini T., Cultura e paesaggio a Sesto. Le ville, Milano 1984, pp. 42-53

Binaghi Olivari M.T./ Cereghini B./ Coppa S., Affreschi a Sesto San Giovanni. Cicli decorativi nelle ville del territorio, Sesto San Giovanni 1988, pp. 94-113

Sesto San Giovanni storia arte cultura, Cinisello Balsamo 1989

Binaghi Olivari M.T./ Süß F./ Bagatti Valsecchi P.F., Le ville del territorio milanese, Milano 1989, v. II p. 146

La Torretta, Sesto San Giovanni 1997

Enciclopedia Sesto San Giovanni, 2000

Villa Torretta Milano, Roccafranca 2002

Azzi Visentini M./ Cassanelli R./ Langè S./ Malovini C., Ville di delizia nella provincia di Milano, Milano 2003, pp. 90-97, 235

Fonti e Documenti

<http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/MI100-06841/>

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Teresiano, 3441, ff. 7-12

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Lombardo Veneto, 2814, f. 9

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Lombardo Veneto, allegato di rettifica, 2814, foglio unico



ASMi, Catasto, Mappe, Nuovo Catasto Terreni, 427, f. 9



(2006) vista della facciata nord, corte rustica e corte nobile



Immagine storica



Villa Imbonati, Manzoni, Brambilla, Lanza di Mazzarino, Berlingeri

Indirizzo: Via Alessandro Manzoni, 9 A (Nel centro edificato storico perimetrato al 1995) - Cormano (MI)

Tipologia generale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Tipologia specifica: villa

Configurazione strutturale: Pianta ad U con ali risvoltanti sulla strada raccordate da un muro al cui centro è il cancello d'ingresso. La palazzina centrale è a due piani ed è più alta del resto del fabbricato.

Epoca di costruzione: sec. XVIII - sec. XIX

Autore: Paroletti, Vittorio Modesto, progetto; Speron, Gottardo, progetto; Cambiasi, decorazione pittorica; Toletti, Paolo, decorazione in stucco

Descrizione

La villa ha impianto a U con le ali laterali ripiegate verso l'asse centrale e unite da un muro di cinta interrotto da un cancello, che consente l'accesso al cortile d'onore.

Il corpo principale, non particolarmente profondo, è interessato al centro da un portico di tre sole campate, aperto a sud sul cortile, e da un salone circolare, leggermente sporgente a nord verso il giardino. Dalla testata occidentale del portico, sopralzato di sette gradini rispetto al piano della corte, parte uno scalone a due rampe parallele inserito in un unico vano rettangolare, il quale conduce al primo piano, arrivando a una loggia trabeata su due coppie di colonne doriche binate.

Il prospetto sul cortile è organizzato su due ordini architettonici trabeati sovrapposti, dorico l'inferiore e ionico quello superiore, e bucato al centro dal portico e dalla sovrastante loggia. Sul corpo principale si innestano, in posizione leggermente arretrata, le ali laterali, anch'esse a due piani, ma d'altezza decisamente inferiore.


Il prospetto settentrionale sul giardino mantiene il rapporto gerarchico tra la parte centrale, leggermente sporgente e più alta, e le parti laterali, ma appare più semplice, non essendo scandito dall'ordine architettonico.

Particolarmente interessanti risultano anche gli interni, alcuni dei quali tuttora conservati com'erano ai tempi del Manzoni. In particolare, bisogna segnalare - oltre a una cappella gentilizia, ubicata al primo piano sull'angolo nord-orientale - lo studio, dove venne conclusa la tragedia dell'Adelchi e fu iniziata la prima stesura dei Promessi Sposi, e la camera da letto con alcova, occupata dalla prima moglie, Enrichetta Blondel, fino al 1837 e utilizzata dallo scrittore dopo essere convolato a nuove nozze con Teresa Borri.

Degno di attenzione appare il grande parco, che conserva molti degli alberi scelti personalmente e piantati dal Manzoni.

Notizie storiche

La villa degli Imbonati a Brusuglio, già esistente sullo scorcio del XVII secolo, appartenne, tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, a Carlo Imbonati, il quale morì a Parigi nel 1805, dopo aver nominato - con un testamento rogato nel 1795 - erede universale la sua



amante Giulia Beccaria, figlia di Cesare, moglie separata di Pietro Manzoni e madre di Alessandro. Quest'ultima, già nel novembre del 1805, fece approntare dall'architetto Gottardo Speroni il progetto per un tempietto funebre per l'Imbonati, da realizzarsi proprio nel giardino della villa di Brusuglio. Il mausoleo, edificato a partire dal 1806, l'anno seguente veniva decorato dal pittore Cambiasi e rifinito con i triglifi nel fregio e i capitelli dorici delle colonne dallo stuccatore Paolo Toletti.

La villa passata ai Manzoni - costituita da due corpi di fabbrica rettilinei e paralleli, uno con i rustici e l'altro con la residenza, ai lati di un grande cortile - doveva versare in condizioni non ottimali, dal momento che Alessandro Manzoni, avendo deciso di risiedervi, poté occupare solo pochi locali all'estremità settentrionale dell'edificio residenziale e dovette acquistare una vecchia casa, già appartenente ai Trotti e ubicata di fronte all'ingresso, sull'altro lato della pubblica via, al fine di alloggiarvi gli ospiti. Da tale situazione nacque, probabilmente, l'idea di una ricostruzione integrale, affidata, già nel 1807, all'architetto di origine torinese Vittorio Modesto Paroletti (1765-1834).

Il progetto concepito dall'architetto, tuttora conservato nella villa, prevedeva un impianto a blocco rettangolare, complesso e inusuale, con un grande scalone centrale a impianto tendente più all'ovale che al cerchio, affiancato da due cortiletti, un portico sul fronte anteriore, posizionato al centro dell'infilata di sei sale quadrate, un grande salone quadrato al centro di uno dei due lati minori e le scuderie sul retro.

Questo ambizioso progetto - forse ideato come ricostruzione della ex casa Trotti, piuttosto che come ampliamento della villa Imbonati - venne inizialmente approvato. Tuttavia, lo stesso Alessandro Manzoni concepì ben presto l'idea, assai più semplice, successivamente tradotta in progetto architettonico da Gottardo Speroni, di conservare i due corpi di fabbrica rettilinei e paralleli della villa e di collegarli alle estremità settentrionali da un nuovo corpo di fabbrica residenziale, così da creare un complesso unitario dal tradizionale impianto a U, aperto verso la strada.

I lavori, avviati nel 1811 e pressoché conclusi nel 1818, compresero anche la sistemazione del giardino, effettuata attorno al 1812-15 personalmente dal Manzoni. Nel 1813, in particolare, venne creata una montagnola con un belvedere in cima, grazie alla terra proveniente dallo scavo per la rettifica del corso del torrente Seveso, che attraversava il parco. Nel frattempo, la conversione religiosa di Giulia Beccaria rese sconveniente per la dama il permanere della salma dell'amante all'interno del perimetro della villa, per cui, probabilmente già nel 1816, venne demolito il mausoleo di Carlo Imbonati, le cui spoglie erano già state trasferite altrove, e, nel 1817, venne costruita nelle immediate vicinanze una ghiacciaia. Per lo stesso motivo, venne contemporaneamente trattata la vendita, poi rimasta senza seguito, della proprietà ai Poldi Pezzoli.

Nel 1954, in occasione dello scavo per la realizzazione di una fontana al centro del cortile, furono rinvenuti frammenti della lapide funeraria di Carlo Imbonati. Mentre i resti del mausoleo, in particolare la camera sepolcrale ipogea, vennero scoperti solo nel 1976

Uso attuale: intero bene: servizi

Uso storico: intero edificio: abitazione

Condizione giuridica: proprietà privata

La villa è un bene sottoposto a vincolo. Tipo provvedimento: notificazione (L. n. 364/1909, art. 5). Estremi provvedimento: 1914/06/06. Data notificazione: 1914/06/06

Di proprietà privata, è visibile solo dall'esterno.



Riferimenti bibliografici

<http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/M1100-02623/>

Sioli Legnani E., La tomba di Carlo Imbonati nel giardino di Brusuglio. L'architetto di Brusuglio, Milano 1955

Langé S., Ville della provincia di Milano. Lombardia 4, Milano 1972, pp. 345-347

Amerio R., Brusuglio. Guida alla visita di Villa Manzoni, Milano 1977

Mazzocca F., Manzoni. Il suo e il nostro tempo, Massimo D'Azeglio (Torino 1798-1866), Veduta di Villa Manzoni a Brusuglio, Milano 1985, p. 59 fig. 17

Beni architettonici ed ambientali della provincia di Milano, Milano 1985, p. 52

Binaghi Olivari M.T./ Süss F./ Bagatti Valsecchi P.F., Le ville del territorio milanese, Milano 1989, v. I p. 106; v. II p. 129

Azzi Visentini M./ Cassanelli R./ Langé S./ Malovini C., Ville di delizia nella provincia di Milano, Milano 2003, p. 254

Fonti e Documenti

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Teresiano, 3319, f. 4

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Lombardo Veneto, 5112, f. 1

ASMi, Catasto, Mappe del Catasto Lombardo Veneto, 2698, ff. 1-4

Massimo D'Azeglio, Veduta del giardino della Villa Mazoni a Brusuglio, Milano, Galleria d'arte moderna.



(2006) Prospetto del corpo principale verso il cortile



(2006) Prospetto del corpo principale verso il giardino



Immagine storica del corpo principale verso il cortile

Aeroporto di Bresso

(Hangar Breda, palazzina voli, rifugi antiaerei e cascina centro Parco)

Negli anni venti del XX secolo l'esigenza sempre più sentita di poter disporre di un numero maggiore di aerei induce il governo a commissionare alle principali industrie metalmeccaniche (Fiat, Reggiane, Piaggio, Breda, Macchi, Siai Marchetti) la costruzione di migliaia di aeromobili.

Alla Breda vengono commissionati 600 bombardieri. Gli stabilimenti di Sesto San Giovanni, Niguarda e Milano sono composti da acciaierie, fucine, laminatoi e fonderie e producono locomotori, veicoli ferroviari e tranviari, automotrici, macchinari elettrici, macchine agricole e propulsori per navi e piroscafi.

Di concerto con il governo viene messo a punto un progetto per realizzare un nuovo stabilimento per i cantieri aeronautici e viene scelto un sito di 230 ettari circa a Nord di Milano tra Niguarda, Bresso, Sesto San Giovanni, Cinisello e Balsamo.

Si decide di dividere a metà l'onere di acquisizione. Il 50% a carico della Breda, si estende verso oriente e comprende terreni del Comune di Bresso, del Comune di Cinisello e del Comune di Sesto San Giovanni fino a via Milanese, mentre la parte occidentale comprendente i terreni in massima parte del Comune di Bresso e del Comune di Cinisello, sarà acquisita tramite esproprio dallo Stato.

La Breda acquista dal Sig. De Ponti di Sesto San Giovanni 1.471.000 mq, poco meno di 150 ettari a £.1,53 al mq: una parte viene messa a disposizione dello Stato (circa 25 ettari); nella restante proprietà, la Società realizza uno stabilimento industriale completo (concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Bresso per servizi ed officine l'11 luglio 1918 per hangar e altre officine nel 1919), dove troveranno lavoro circa 2.000 operai. La costruzione degli aerei, intanto, è già iniziata nei vecchi stabilimenti di Sesto San Giovanni e Milano, contestualmente alla realizzazione dei nuovi cantieri.

Frenata dai violenti conflitti sociali del dopoguerra, l'attività costruttiva, nel settore aeronautico, si risveglia grazie alla spinta delle imprese aviatorie che si susseguono in quegli anni e alla campagna propagandistica del fascismo.

L'aerodromo Breda

La produzione aeronautica della Breda si trasferisce nella nuova sede di Bresso, dove accanto alle officine vengono portate a termine moderne aviorimesse, razionalmente elevate lungo un lato di terreno appositamente spianato ed inerbito.

La pista di collaudo, situata nel territorio di Cinisello, al confine con Sesto San Giovanni, è poco disturbata dalle nebbie ed è caratterizzata da una buona permeabilità del suolo, tale da consentire il lancio e l'atterraggio anche durante la stagione piovosa.

Per integrare e rendere più efficace l'attività aeronautica, la Breda crea una scuola aviatori per piloti civili e militari, accordando brevetti di primo, secondo e terzo grado ed impartendo istruzione di volo strumentale notturno ed acrobatico.





Vista aerea da biplano dei cantieri aeronautici e del campo volo, anni Venti

La scuola raggiunge un tale sviluppo da risultare, in breve tempo, una delle più efficienti e prestigiose fornitrici di piloti.

Intanto le pratiche per l'esproprio dell'altra metà del sito proseguono lentamente; si rende, pertanto, necessario ampliare le funzioni del campo volo esistente, ad aeroporto doganale ed a sede di squadriglie militari.

Dal 1923 l'aerodromo Breda dispone di una moderna e attrezzata Palazzina Voli (simbolo di architettura razionalista molto in voga in quei tempi), con torre di controllo, uffici direttivi, punto di smistamento per i piloti, terrazza da cui gli spettatori possono assistere alle manifestazioni aeree (concessione rilasciata dal comune di Bresso nel 1922).



Palazzina voli.



A partire dallo stesso anno, la struttura è anche sede del 230° Gruppo del 1° Stormo Caccia, mentre dall'ottobre 1925 ospita il 61° Gruppo del 19° Stormo da Ricognizione.

I collaudi si susseguono a ritmo serrato; sono anche frequenti gli incidenti, con velivoli che precipitano nei campi vicini. Lo scalo, posto sulla rotta aerea Torino Trieste, serve da capolinea per le linee Pisa - Roma; Bologna - Ancona - Foggia - Brindisi; Losanna - Monaco - Berlino; nonché per le rotte obbligatorie Milano - Iselle e Milano - Chiasso.

Dal 1925 al 1929 viene allestita la Coppa Baracca competizione aviatoria di grande prestigio nazionale.

Nel 1925 è inaugurata la linea aerea di 300 Km che attraversa la Brianza, la Valsassina, lo Stelvio e l'Engadina con partenza e arrivo a Bresso.

Il 15 giugno 1930 il campo ospita la "Sagra del cielo" alla presenza del ministro dell'aeronautica

Italo Balbo.

Con R.D. n. 2580 del 31-12-1925 vengono dichiarati di pubblica utilità i terreni del sito occidentale ed ordinata l'espropriazione degli stessi nel termine di un anno dalla data di registrazione del decreto stesso (4 marzo 1926).

Il nuovo aeroporto

In realtà le operazioni di esproprio richiedono più tempo e i lavori di costruzione del nuovo aeroporto si protraggono fino al 1930. Vengono espropriati mq. 747.261 in territorio del Comune di Bresso, mq. 287.020 in territorio del Comune di Cinisello e mq. 7080 nel Comune di Balsamo. Vengono abbattuti anche numerosi filari di gelsi.

Originariamente infatti quest'area gravitava nell'orbita d'influenza della Villa Torretta ed era caratterizzata dalla coltivazione di cereali (frumento e granturco) e dalla coltura del baco da seta; il paesaggio era quindi segnato dai tipici filari di gelsi. Il campo Breda cessa definitivamente l'attività nel marzo 1931. Il 5 luglio dello stesso anno viene inaugurato l'aeroporto di Bresso.

Il regime non ha badato a spese: il nuovo scalo, il più importante centro per la



Hangar Breda, 1939

difesa aerea dell'area milanese, dispone di una caserma per 385 avieri e 50 sottufficiali, una palazzina comando per 20 ufficiali, una palazzina alloggio per 66 sottufficiali, 14 aviorimesse, impianti sportivi (campi di calcio e piscina e tutti i servizi per le comunicazioni), officine per le riparazioni e rifugi antiaerei.

Aerei Breda

Dal 1919 al 1935 la Breda costruì 34 nuovi tipi di apparecchi in 64 versioni diverse. Tecnicamente notevoli e titolari di numerosi primati furono alcuni moderni tipi di apparecchi militari come i Breda 64 e 65 e il CC 20. Anche nel campo dell'aviazione civile la produzione fu ampia: dal piccolo apparecchio da turismo, al Breda 44, bimotore medio da trasporto, al grande trimotore metallico per passeggeri Breda 32. Per le prove aerodinamiche era stata costruita la Galleria del vento che sviluppava la velocità di 50 metri al secondo ed è ancor oggi utilizzata.

Per ospitare la costruzione di grandi velivoli nel 1939 fu progettato e costruito il grande hangar caratterizzato da contrafforti e vetrate tutt'ora esistenti. Qui venne progettato e assemblato a partire dal 1942 il leggendario quadrimotore BZ 308.

Nello stesso anno il Club aviatori fu trasformato in Cascina. A pochi metri dalla Cascina, ora sede del Parco, vi erano i "ricoveri antiaerei" sotterranei, realizzati in tempo di guerra.


Il bombardamento

All'inizio della guerra lo scalo bressese fa parte della difesa aerea dell'area milanese. È soprattutto la sede dei Macchi 202; verso la fine del conflitto ospita anche i G 55 e i Messerschmitt Bf 109 del 1° Gruppo Caccia della RSI.

A quell'epoca risale la costruzione di alcuni rifugi antiaerei, dalla caratteristica forma triangolare. L'aeroporto diventa uno degli obiettivi militari primari per gli alleati.

"Il 30 aprile del 1944 - si legge in una relazione della Società Breda - viene sorvolato da due grosse formazioni di bombardieri delle forze alleate, che con passaggi ortogonali N-S ed E-O sganciano sull'obiettivo varie centinaia di grosse bombe dirompenti ad alto potenziale ed alcuni tizzoni incendiari, in specie questi ultimi sui velivoli decentrati, sui magazzini e sulle officine.

Gli effetti di questa incursione, seguita da scariche di mitraglia




a proiettili incendiari producono danni ingentissimi. Dopo il bombardamento non restano che rottami”.

Gli alleati centrano tutti i bersagli, in particolare distruggono completamente la caserma e tutte le infrastrutture aeroportuali.

Lo scalo di Bresso è oggetto anche di scontri con reparti tedeschi e con le forze repubblicane che, dopo l'armistizio, vi si erano insediate.

Dopo la Liberazione, per un breve periodo, viene utilizzato come campo di concentramento.

I cantieri sono un ammasso di rovine e la produzione è praticamente inesistente. Il difficile riavvio dell'attività dopo la guerra, i gravi problemi finanziari e l'esubero del personale producono l'inevitabile collasso economico della Breda.



Ricostruzione dell'Hangar Breda, gravemente danneggiato durante il bombardamento del 1944


Il declino

Faticosamente, nel cantiere aeronautico si lavora al prototipo di aereo passeggeri quadrimotore di BZ 308 del progettista F. Zappata, attività che, come già riferito, viene osteggiata dalla commissione alleata di controllo perché, essendo l'aereo passeggeri più all'avanguardia ed innovativo del momento, rappresentava un elemento di pericolosa concorrenza. L'atteggiamento ostile degli alleati è uno dei fondamentali motivi che porterà la Breda sull'orlo del fallimento, allo scorporo delle varie sezioni in aziende autonome e alla totale chiusura del cantiere aeronautico nel 1951.

La "Società Italiana Ernesto Breda" si ricostituisce in holding con la denominazione di "Finanziaria Ernesto Breda". La nuova Finanziaria controllerà le varie attività delle società Breda e ne coordinerà i processi di finanziamento.


L'interruzione di produzione di velivoli da guerra, l'assenza di fondi per la ripresa della produzione di aerei civili, la chiusura della scuola di aviatori, il fallimento del BZ 308, comportano la riconversione del vecchio sito che ritorna alla sua originaria funzione agricola. La Palazzina Voli e il club aviatori diventano alloggi per il fattore e i contadini di una azienda agricola che si insedia sul posto.

Verranno sostituiti negli anni '80 dagli uffici del Parco Nord.



Hangar Breda, 1939

Il sedime aeroportuale di Bresso, di proprietà del demanio, resta zona militare e viene affidato all'aeronautica militare che avvia un lento lavoro di recupero. Nel primo dopoguerra lo scalo assolve il compito di aeroporto ausiliario di Linate per l'aviazione leggera.



BZ 308 sulla pista dell'aeroporto

I rifugi anti aerei della V Sezione Aeronautica della Breda si sviluppano in tutto il settore est del Parco Nord di Milano diramandosi sotto boschi e prati; ad oggi sono presenti ancora due dei ricoveri antiaerei della Breda.

Vennero progettati verso la fine del 1942 e probabilmente realizzati nei primi mesi dell'anno successivo. La loro edificazione simboleggia il tentativo della Breda di migliorare la protezione del proprio personale dai bombardamenti durante la II Guerra mondiale.



I rifugi sono delle gallerie lunghe e strette costruite in cemento armato, ognuna isolata dalle altre grazie alla chiusura di speciali porte blindate, anch'esse di uguale materiale, e sufficientemente robuste da resistere ai danni provocati da un'esplosione a breve distanza.

Questi serramenti, all'epoca, erano corredati di guarnizioni che avrebbero isolato ermeticamente il bunker da infiltrazioni di sostanze tossiche nell'eventualità che queste ultime fossero rilasciate nel corso di un attacco.

Ogni segmento del rifugio era pensato per contenere una cinquantina di persone: 50 centimetri quadri a testa corrispondenti ad un volume d'aria sufficiente a garantire una sicura permanenza per circa un paio d'ore.

Questo tipo di rifugio offriva un buon grado di sicurezza in relazione ai cosiddetti "effetti indiretti" di un'esplosione, ossia conto la proiezione di schegge e detriti e il susseguente, pericoloso spostamento d'aria. I fattori di protezione erano invece pressoché nulli riguardo al colpo in pieno: risultavano troppo esigue sia la profondità alla quale il ricovero era collocato, sia gli spessori della sua struttura in cemento armato. Eppure questo tipo di manufatti rappresentava un'ottima soluzione di compromesso fra costi e sicurezza e alcuni espedienti esecutivi potevano incrementare i livelli di quest'ultima. La forma particolarmente allungata e defilata della struttura, infatti, l'avrebbe reso un bersaglio non proprio facile da colpire. Le varie sezioni del ricovero si intersecavano ad angolo retto creando un tracciato ad andamento spezzato che avrebbe frenato ed ostacolato l'eventuale onda d'urto prodotta da uno scoppio.



Tuttavia, durante il bombardamento del 30 aprile 1944 che rase al suolo la V Sezione Aeronautica della Breda, il rifugio antiaereo in linea con la Palazzina Volo fu spaventosamente colpito in pieno. La volta delle gallerie fu totalmente asportata. Lo scuotimento e il contraccolpo provocati dalla detonazione causarono il distacco di parte del rivestimento cementizio delle pareti mettendone allo scoperto i ferri dell'armatura. Il ricovero risultava pressoché colmo di terra e detriti e almeno in un punto l'intera struttura

era collassata. Fortunatamente il 30 aprile di quell'anno era domenica, giorno festivo, e il numero delle vittime limitato per quanto tragico: 5 decessi e qualche ferito, probabilmente tutti appartenenti al personale di vigilanza.

A quei tempi la V Sezione era uno degli obiettivi principali degli attacchi degli Alleati in quanto sospettata di produrre aerei da caccia particolarmente temibili. Le 18 Fortezze volanti decollate di prima mattina dalle basi in Puglia, sganciarono le loro bombe verso l'ora di pranzo e in pochi minuti dello stabilimento rimase ben poco. Vennero colpite anche alcune abitazioni del comune di Bresso, causando altre 5 vittime, e il limitrofo aeroporto.



Monumento al deportato



Il Monumento al Deportato è un'opera scultorea del 1998 progettata dallo studio BBPR dell'architetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso, ex deportato, e dell'architetto Alberico Barbiano di Belgiojoso, suo figlio. Si trova nel territorio del comune di Sesto San Giovanni, in cima a una collinetta composta dalle macerie delle fonderie della Breda, in particolare della IV Sezione Siderurgica.

Da alcuni documenti depositati presso il Comune di Sesto San Giovanni è possibile far risalire l'idea originaria di questo monumento al 1978, quando l'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini fece dono a Sesto, città Medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza, del progetto di un monumento, allora denominato allo schiavo di tutti i tempi, dell'architetto Lodovico Barbiano di Belgiojoso. Ma il progetto, prima di essere realizzato, incontrò diversi problemi legati alla logistica e al reperimento dei materiali pensati dall'autore: per la struttura principale aveva previsto il Cor-ten, un tipo di acciaio molto raro e costoso, così come altri materiali a cui

il progettista non voleva rinunciare.

Nel 1994 il progetto venne rispolverato dal comune di Sesto e venne contattato Belgiojoso che garantì una disponibilità pressoché totale. Il designer Giovanni Sacchi realizzò e donò alla città un modello del monumento, in legno, scala 1:10. Giuseppe Valota dell'ANED iniziò un confronto piuttosto serrato col Belgiojoso per adattare il progetto del monumento alla realtà della deportazione sestese. L'industriale Steno Marcegaglia, insediatosi con le sue aziende nell'area ex-Breda, donò il grande manufatto in Cor-ten alla comunità. I Melzi, proprietari dell'omonima cava, consigliarono una pietra d'Istria, simile a quella prevista dal progetto originario, ma a buon mercato. Collaborarono al progetto anche molte altre nuove aziende delle ex aree industriali di Sesto.

Per la posa del monumento vennero proposti tre diversi punti all'interno del Parco Nord Milano, nel territorio di Sesto San Giovanni: il rondò alberato in cui convergono tutti i percorsi del parco, la piazzola a prato che domina il campo volo e il boschetto che guarda la Breda. La scelta venne effettuata dall'allora novantenne architetto Belgiojoso, che optò per la terza soluzione. I motivi per questa scelta furono la visibilità del monumento dall'area della Breda e dal viale Fulvio Testi. Il monumento fu inaugurato il 28 novembre 1998.

Il monumento è dedicato ai cittadini che lavoravano nelle fabbriche dell'area industriale di Sesto San Giovanni, arrestati e deportati nei campi di concentramento nazisti, a seguito

degli scioperi del marzo 1944, ma anche per attività antifascista, per azioni partigiane, o semplicemente a seguito di rastrellamenti.

Si tratta di un'opera diffusa o itinerante: per salire alla cima della collinetta, si attraversa un breve tratto di sentiero acciottolato che rimanda al percorso che i deportati percorrevano per giungere alla cosiddetta scala della morte nel campo di concentramento di Mauthausen-Gusen. Lungo il tratto sinistro del sentiero si trova una pietra con incisi i nomi degli autori del progetto e la dedica, che recita:

« Monumento in ricordo dei cittadini di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Milano, Monza, Muggiò, Sesto San Giovanni e degli altri comuni del circondario arrestati dai nazi fascisti nell'area industriale di Sesto San Giovanni durante la Resistenza e deportati nei campi di sterminio nazisti »

Poco dopo ha inizio una scala molto ripida, con alti gradini, che evoca appunto la scala della morte che portava alla cava di Mauthausen. Alla fine della salita comincia a intravedersi il monumento: trentuno masselli di porfido disposti a semicerchio, con incisi i 559 nomi dei deportati delle industrie della zona, sia deceduti durante la deportazione, che sopravvissuti ad essa. In origine i masselli erano 25 con 460 nomi, ma grazie alla ricerca del presidente dell'ANED di Sesto San Giovanni, Giuseppe Valota, nel 2004 il monumento è stato aggiornato ai dati più recenti e sono stati aggiunti i necessari elementi.



Al centro del semicerchio si erge una stele rappresentante la figura stilizzata del deportato, con gli arti inferiori radicati nelle pietre e con massi al posto della testa. Alla base della stele si trovano due grandi contenitori con sassi provenienti dalle cave dei campi di concentramento e sterminio di Gusen e di Mauthausen e sei teche con ceneri e terre dei campi di Gusen, Mauthausen, Dachau, Auschwitz, Ebensee, Ravensbrück e del Castello di Hartheim, dove furono deportati i lavoratori. Sempre alla base del monumento si trova la seguente iscrizione: « Il sangue dei deportati dilavò su queste pietre delle cave di Gusen e Mauthausen ».

Montagnetta e teatrino

Bonificata a partire dal 1989 la Montagnetta ospita alle proprie pendici il Teatrino Breda, con i suoi imponenti pilastri di cemento armato ormai interamente coperti dal glicine, esempio intelligente di recupero di un manufatto industriale in luogo di aggregazione per i cittadini.



Terminato nel 1994 alle pendici della Montagnetta, il Teatrino del Parco rappresenta un buon esempio di come, da una struttura industriale dismessa, si possa ricavare un luogo di aggregazione dove fare musica e spettacolo oppure semplicemente rilassarsi sulle sue panchine.

Luogo prediletto dai ragazzi con la mountain bike, attratti dalle ripide spalle del terrapieno, il teatrino ultimamente viene utilizzato per iniziative musicali e coreografie.

Chi ha avuto la fortuna di visitare alcuni dei parchi urbani situati nelle principali capitali europee - in particolare quelle anglosassoni - avrà notato la presenza di strutture, gazebo o anfiteatri aperti al pubblico, dove si esibiscono gruppi strumentali improvvisati o cosiddetti "artisti di strada".

È a questa concezione di un parco ricco di stimoli e opportunità creative che il Teatrino del Parco guarda.

Il Teatro all'aperto si trova in zona Montagnetta ed è visibile da viale Fulvio Testi a Sesto San Giovanni. L'ingresso più vicino che dista circa 200 m è quello di Milano - viale Suzzani.

Il Teatrino è una struttura ad uso libero, sempre aperta.
Approfondimenti

L'arch. Francesco Borella ha concepito un progetto intelligente e anche ambizioso nella sua semplicità: costruito recuperando la struttura in cemento armato formata da quattordici pilastri che in origine sostenevano una gru addetta al carico e allo scarico delle scorie d'altoforno provenienti dalle fucine Breda, il Teatrino è stato sopraelevato tramite la creazione di un terrapieno, sul quale è stato costruito un piccolo palcoscenico in cemento ed una suggestiva struttura di sezione parabolica in legno lamellare, per aumentare l'acustica e indirizzare il suono verso l'uditorio.



Il pubblico occupa uno spazio aperto ricoperto dal manto erboso e delimitato ai lati dai pilastri in cemento, alternati a panche la cui seduta è stata ricavata da vecchie e massicce traversine ferroviarie in legno (utilizzate anche per costruire le scale di accesso); il lato opposto al palcoscenico è infine occupato da una bassa gradinata in terreno erboso e cemento.

Stadio Breda

La struttura sportiva venne edificata nel 1939 ed era di proprietà delle industrie Breda; con l'acquisizione di tutte le aree agricole a nord del capoluogo lombardo da parte dell'ente Parco Nord Milano anche lo stadio è entrato a far parte del patrimonio del Parco. Come altri casi di edifici per residenza e servizi del patrimonio sestese, lo stadio venne realizzato a favore della comunità operaia nell'ambito di un contesto urbano-industriale che beneficiava dell'influenza di un modello urbanistico-paternalista promosso dall'imprenditoria locale.



Lo Stadio è costituito dal campo da gioco e da tre tribune, poste lungo i lati sud, ovest e nord, e ha una capienza di circa 4.000 posti.

La tribuna principale a sud costituisce il fronte di ingresso verso strada, è l'unica coperta e nella parte inferiore ospita gli accessi e i servizi complementari, con finestre a nastro verso l'esterno. La struttura della tribuna è in calcestruzzo armato. Al di sopra si trova la struttura in acciaio della copertura, con pilastri in profilati, travi a mensola a sbalzo in entrambe le direzioni, controtranti sul prospetto esterno e orditura secondaria di travi, su cui poggiano voltine in policarbonato.

Le tribune, così come sono oggi, sono frutto di un intervento realizzato per i mondiali di calcio del 1990, per poter ospitare gli allenamenti delle nazionali.

La Pro Sesto e il suo campo di calcio

La prima squadra di calcio sestese, l'Unione Sportiva Pro Sesto, nasce nel 1913. Nello sforzo di allestire l'organizzazione di calcio locale, i giocatori e l'allenatore contribuiscono, con sacrificio, con una quota mensile di 2 lire a persona. Su campi improvvisati, con scarpe bullonate, si giocarono le prime competizioni della squadra sestese.

Il primo campo da calcio era situato dietro l'albergo della Grotta, in viale Marelli a ridosso della ferrovia, sotto il vecchio cavalcavia che portava a Monza: si trattava di un bel prato, non del tutto livellato, delimitato con corde di canapa tirate pochi minuti prima della partita. Allo stesso modo, si ergevano porte asportabili in modo che pochi minuti dopo la fine della contesa il campo potesse ritornare libero.



Nel 1921 la Pro Sesto si fonde con il gruppo sportivo Ernesto Breda, a conferma del ruolo totalizzante delle grandi aziende che alimentano e sovvenzionano non solo l'attività sociale con i dopolavoro, ma anche la pratica sportiva.

Il campo di gioco diventa un'appendice della grande fabbrica, analogamente a quello della Falck.

Dopo una prima fase travagliata durante la prima guerra mondiale, la Pro Sesto vive i momenti più gloriosi della sua storia dal 1945 al 1950 disputando cinque campionati in serie B. In seguito a un declassamento in serie D, nel 1987 conquista la promozione in serie C2. Nel 1990 la squadra conquista la serie C1 e torna a giocare con avversari di rango quali Bologna, Como, Empoli, Venezia e Vicenza. Un periodo caratterizzato da grandi soddisfazioni, tra le quali non va dimenticata la partecipazione alla Coppa Italia di serie A.



Quartiere Milanino **(V.le Buffoli e torre dell'acquedotto)**

2 settembre 1908 - Su proposta di Luigi Buffoli, il consiglio dell'Unione Cooperativa sceglie Cusano sul Seveso come sede per l'edificazione del Milanino.

Cusano sul Seveso era allora un comune con vaste campagne, circa 2.500 abitanti, solo qualche industria manifatturiera, per lo più filande a vapore, tranquillo ed ordinato, dotato di buoni servizi (scuole elementari fino alla sesta classe, asilo infantile, una biblioteca popolare, la posta, la rete per l'illuminazione elettrica, la fognatura), cosparso di ville, nei dintorni case di villeggiatura di molte famiglie milanesi, aria salubre, acqua di ottima qualità, buone comunicazioni, terreno adatto sia ad orti e giardini sia alla fabbricazione di laterizi.

Il piano urbanistico di Milanino, concepito, dalla borghesia milanese quale "città ideale" per vivere, nei primi anni del Novecento, venne iniziato a costruire nel 1909 (il progetto è del 1907). L'impianto urbanistico sostanzialmente fu pensato strutturato su due assi principali, e da una serie di vie minori (su cui si affacciano i lotti edificabili), dall'andamento sinuoso. I due assi "portanti" sono: un grande viale alberato che taglia la città, viale Buffoli, sistemato a giardino; ed un altro, più urbano, al cui lato scorre la linea tramviaria per Milano, viale Cooperazione. Rigorose norme edilizie definiscono la decorazione delle fronti, l'altezza delle case, le recinzioni. Innovativi per l'Italia, sono i progetti e la realizzazione degli impianti stradali di fognatura, dell'acqua potabile, dell'illuminazione. Agli inizi del Novecento, si stava sviluppando il movimento anglosassone delle "garden cities", e Milanino fu costruita prendendo a modello le nuove cittadine inglesi di Hampstead, Letchworth, ecc..



Panoramica di Milanino

Viene costituita la Cooperativa inquilini che presto conta migliaia di soci. Nel 1913 le costruzioni di villini, ed edifici di servizio, sono oltre cento. Viene creato un centro di




servizi, lungo viale Cooperazione, con un importante spaccio, un edificio pluripiano lungo ed imponente. Con la guerra e la Prima Guerra Mondiale (1915/18) il progetto ambizioso di Milanino entra in una crisi profonda. Alla fine della seconda guerra mondiale (1945) Milanino, in completa stasi, è edificata per circa la metà. I regolamenti edilizi mutano e la speculazione edilizia accelera l'aggressione alla città giardino. Alcuni importanti edifici vengono profondamente trasformati, altri abbattuti, per far posto a più consistenti volumetrie, soprattutto a partire dagli anni sessanta/settanta. Una petizione popolare con una precisa richiesta alla Regione Lombardia perché disponga sull'intero villaggio il vincolo ambientale previsto dalla legge 1497/39, viene consegnata negli anni ottanta. Nel 1984, l'assessore regionale al Coordinamento per il territorio e l'urbanistica, appone il vincolo. Milanino ottiene così il riconoscimento del suo valore culturale, sociale, architettonico e urbanistico. Dal 9 giugno 1997 la Regione Lombardia ha attribuito al Comune di Cusano Milanino la subdelega per l'applicazione del vincolo. Nel 2010 la Giunta Regionale con la pubblicazione della deliberazione 10 febbraio 2010, relativa ai Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, rende operativa la dichiarazione di notevole interesse pubblico del Sobborgo giardino di Milanino e del quartiere Regina Elena (Deliberazione Giunta regionale 10 febbraio 2010 - n. 8/11371, Comuni di Cinisello Balsamo e Cusano Milanino – Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Sobborgo giardino di Milanino e del Quartiere Regina Elena (art. 136, lett. c), d.lgs. n. 42/2004).



Ripresa di Milanino, intorno al 1910

La rilevanza paesaggistica del sobborgo giardino costruito nello spirito delle Garden Cities, in quanto testimonianza storico-culturale ed identitaria, significativa per l'organizzazione urbanistica, rapporto tra spazi pubblici e privati e tra spazi aperti e costruito, bassa densità e tipologie edilizie, quantità e qualità del verde pubblico e privato che la caratterizzano, aspetti che vanno pertanto tutelati quali componenti fortemente connotative di questo particolare paesaggio urbano”.



La torre dell'acquedotto

caratteri materici, costruttivi e decorativi del suo patrimonio edilizio, nonché nelle peculiarità vegetazionali e giardinistiche".

Le ville più vecchie, più significative e meglio conservate sono quelle di Piazza delle Rose e di Viale Buffoli, ricche di decorazioni che rispecchiano gli stili più vari, dal decò al neogotico, dal coloniale al liberty.

Milanino costituisce il più significativo esempio di sobborgo giardino costruito in Italia nello spirito delle Garden Cities teorizzate da Howard e rappresenta in tal senso una testimonianza storico-culturale e identitaria di particolare rilevanza. L'insediamento in questione presenta un'organizzazione urbanistica che lo differenzia notevolmente dal tessuto urbano circostante e dagli altri insediamenti residenziali del Nord Milano, sia per la bassa densità e le tipologie edilizie sia per la qualità e quantità del verde pubblico e privato che lo caratterizzano, aspetti che vanno entrambi pertanto tutelati quali componenti fortemente connotative di questo particolare paesaggio urbano. Il valore paesaggistico del sobborgo giardino di Milanino e del quartiere Regina Elena oltre che nei caratteri morfo-tipologici omogenei d'insieme, risiede nella varietà dei



Vista di V.le Buffoli da P.za Flora

Cascina Balossa

Cascina Balossa, una storica cascina di orticoltori, della cui esistenza sembrano esistere fin dal XII, XIII secolo. Verso il 1920 è stata acquistata dalla famiglia Tosi ed ha avuto uno sviluppo costante, fino agli anni '80, arrivando ad occupare durante la stagione estiva, più di 200 lavoratori, tra fissi e stagionali, nella produzione di insalate, erbe, cipolle, cavoli, etc.

Oggi la Cascina Balossa, integrata nel verde e in grandi spazi agricoli, è il cuore del settore agricolo del Parco, sito di valore storico ed ecologico.



Cascina Balossa rappresenta il più antico insediamento della zona, in parte conservata nel suo originario aspetto, in parte frutto di trasformazioni diverse avvenute nel secolo appena concluso.

La Cascina è costituita da un nucleo originario, La Corte, al cui ingresso si può ammirare una costruzione che risale ancora al 19° secolo. Il grosso edificio in mattoni, la Casa Rossa, risale invece al 1935.



Essa custodisce al piano terra una cappella, inaugurata nel 1937 dal card. Schuster. Al primo piano c'erano le rimesse per gli attrezzi, la mensa degli operai, il lavatoio dove veniva pulita e confezionata la verdura. Al primo piano c'era il deposito delle verdure da conservare (cipolle, patate, etc.). Al secondo e terzo piano erano ubicati i dormitori per le operaie.

Tutto intorno gli edifici, adibiti a supporto della produzione orticola.

Fino al 1972, alla Cascina Balossa lavoravano folte schiere di lavoratrici stagionali.

Da marzo a settembre fino a 200 donne, oltre agli uomini e agli operai fissi, gravitavano attorno alla Cascina Intere generazioni di Novatesi e Cormanesi.




Podere Tosi - Azienda Ufficiale - Cormanese -

Operarie addette al decantamento

Spazio OXY.GEN


La struttura, a forma di grande bolla d'aria che "galleggia" sull'acqua, ideata dall'architetto Michele De Lucchi, è posta all'interno dei "giardini della scienza" in comune di Bresso.




Oxy.gen è una cupola emblematico, a forma di bolla d'aria e galleggiante su un laghetto artificiale nel parco. Il padiglione, cui si accede da un piccolo ponte, è rivestito con due strati di tessuto e coperto da una grata metallica che consolida le strutture e fornisce ombra. L'aria circola attraverso i due strati di tessuto e smorza eventuali sbalzi di suono e temperatura. Al suo interno, un singolo interno è disponibile per riunioni, conferenze, presentazioni, esperimenti, conferenze, proiezioni e schermi. Questo grazie spazio cambia continuamente di video, luci, proiezioni e installazioni montate su carrelli mobili. La tecnologia trasmette informazioni, combinandola con un'esperienza sensoriale.

Al suo interno hanno luogo molteplici iniziative didattiche e culturali legate alla respirazione del corpo e dell'ambiente, con percorsi didattici 'ad hoc' per scuole, ricercatori e cittadini, tutte riconducibili al "Il respiro della scienza".

Diverse iniziative costituiscono un percorso didattico articolato, in grado di fornire una visione a tutto tondo sull'ossigeno e sulla respirazione, in particolare agli studenti delle scuole primarie e secondarie, ma anche ai ricercatori e ai cittadini che lo visiteranno. Si tratta di una metodologia innovativa che consentirà di personalizzare Oxy.gen a seconda del target e della fascia di età, rendendo ciascun partecipante "attore"



dell'esperienza che sta vivendo all'interno della struttura. In questo modo Oxy.gen rappresenta un punto di riferimento didattico e divulgativo, nel quale si fa cultura scientifica e si vive profondamente il senso dell'educazione applicata ad una tematica apparentemente complessa. Questo grazie a tecniche di apprendimento che puntano su esperienze dirette e coinvolgenti, e un percorso pensato per una partecipazione attiva delle persone.



Oltre alla funzione didattica rivolta alle scuole elementari e medie, Oxy.gen ospita corsi di ginnastica del respiro, di fisioterapia riabilitativa attinente al nostro sistema respiratorio e sarà sede di incontri, seminari e conferenze aperte al territorio.

Attraverso questa avveniristica struttura, si forniscono quindi servizi educativi, culturali e scientifici legati alla respirazione. Ecco il legame, sapientemente armonizzato nella frase "Il respiro della scienza", dove quest'ultima, incontra il cittadino e l'ambiente. Questo connubio costruito in un luogo altamente simbolico e importante quale il Parco, rappresenta la volontà della scienza di crescere anche grazie a quell'ossigeno declinabile in risorse umane, economiche, idee, inventiva.



Parco Nord Milano

Servizio Sviluppo Parco 

Via Clerici, 150 – 20099 - Sesto San Giovanni (MI)

Tel.: 022410161 - Fax: 02241016220

E_mail: amministrazione@cert.parconord.milano.it

VARIANTE ALLE N.T.A. del P.T.C. del PARCO NORD MILANO

**Norme tecniche di attuazione del Piano
territoriale di coordinamento del Parco
Regionale Nord di Milano
(Allegato B - Elenco di specie arboree ed
arbustive considerate autoctone, da utilizzare
per gli interventi di riqualificazione
ambientale)**

ALLEGATO alla delibera
n. 17/17 di C.P.
del 27/11/2017

PARCO NORD MILANO
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Gini

Agosto 2016



LISTA ALBERI E ARBUSTI AUTOCTONI

(da utilizzare in funzione di orografia ed esposizione del sito, umidità e caratteristiche morfologiche del terreno)

ALBERI

Acer campestre
Acer platanoides
Alnus glutinosa
Carpinus betulus
Fraxinus angustifolia
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Ilex aquifolium
Malus sylvestris
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Prunus avium
Prunus padus
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus robur
Salix alba
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Taxus baccata
Tilia platyphyllos
Tilia cordata
Ulmus minor

ARBUSTI (e rampicanti)

Berberis vulgaris
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Euonymus latifolia
Frangula alnus
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Lonicera caprifolium
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa arvensis
Rosa canina



Salix caprea
Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix triandra
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Viburnum lantana

Specie arboree ed arbustive non appartenenti al bosco mesofilo planiziale,
considerate comunque idonee all'impiego nel territorio del parco

Acer monspessulanum
Acer opalus
Acer pseudoplatanus
Alnus cordata
Amelanchier ovalis
Betula pendula
Celtis australis
Coronilla emerus
Cotinus coggygria
Cytisus scoparius
Hippophae rhamnoides
Juglans regia
Juniperus communis
Laburnum anagyroides
Ostrya carpinifolia
Pinus sylvestris
Platanus hybrida
Populus tremula
Prunus cerasifera
Prunus cerasus
Prunus mahaleb
Quercus pubescens
Salix viminalis
Spartium junceum
Ulmus laevis
Ulmus glabra

